



Set Informativo

Bene Business

Contratto di Assicurazione per l'assicurazione del Fabbricato e dell'attività artigianale/commerciale

Il presente documento contiene:

Documento Informativo Precontrattuale (DIP)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini

Mod. BUSI_CGA_2604 Edizione 04/2026

Gruppo Assicurativo Bene

Polizza Business

Polizza Business

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto: "Bene Business"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il fabbricato ed il Contenuto dell'attività artigianale/commerciale, contro l'incendio ed altri eventi, il Furto, i danni da Interruzione di Esercizio, la Responsabilità Civile dell'attività, la Tutela legale, l'Assistenza.



Cosa assicuriamo

Capitolo 1) Incendio

E' prevista una Garanzia Base che copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati per qualunque causa, salvo quanto espressamente escluso.

In abbinamento alla Garanzia Base possono essere inserite le seguenti Estensioni di Garanzia:

- ✓ Ricorso Terzi (per danni a terze parti)
- ✓ Fenomeno elettrico (per danni ad apparecchiature elettriche)
- ✓ Spese demolizione e sgombero
- ✓ Mancata refrigerazione
- ✓ Cristalli (rottura accidentale)
- ✓ Danni alle merci trasportate
- ✓ Guasti al macchinario
- ✓ Eventi catastrofici (terremoto, inondazione, alluvione, allagamento)

Capitolo 2) Furto

Sono previste le due seguenti Garanzie Base che possono essere acquistate separatamente o in abbinamento:

- ✓ Danni ai beni assicurati da furto, rapina, ed estorsione, danni causati dai ladri, atti vandalici.
- ✓ Danni cagionati dai ladri

In abbinamento alle Garanzie Base possono essere inserite le seguenti Estensioni di Garanzia:

- ✓ Danni da furto, rapina, estorsione di beni, valori e gioielli riposti in cassaforte.
- ✓ Danni da furto, rapina, estorsione di valori e gioielli ovunque riposti all'interno dei locali.
- ✓ Portavalori
- ✓ Distributori automatici – Beni all'aperto – Beni presso fiere e mostre

Capitolo 3) Danni da Interruzione di Esercizio

Sono previste le due seguenti Garanzie Base che possono essere acquistate una in alternativa all'altra:

- ✓ Diaria per interruzione di attività
- ✓ Maggiori costi in caso di interruzione di attività

Capitolo 4) Responsabilità Civile

Sono previste le seguenti quattro Garanzie base che possono essere acquistate alcune anche in abbinamento e altre in alternativa:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi
- ✓ Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato
- ✓ Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali
- ✓ Responsabilità Civile derivante dall'attività di Tirocinante

In funzione della Garanzia Base scelta e dell'attività svolta possono essere inserite alcune estensioni di garanzia tra le quali le seguenti:

- ✓ Responsabilità Civile addetti/prestatori di Lavoro
- ✓ Malattie professionali
- ✓ Responsabilità Civile Prodotti

Capitolo 5) Tutela Legale

BENE offre una Consulenza Legale Telefonica nell'ambito degli eventi garantiti in polizza, alla quale l'assicurato può aggiungere la copertura "opzione base".

In aggiunta all'"opzione base" possono essere inserite alcune estensioni di garanzia:

- ✓ Retroattività Penale – 2 anni
- ✓ Controversie contrattuali, fiscali, previdenziali
- ✓ Danni da catastrofe naturale
- ✓ Marchi e brevetti – vertenze con clienti – recupero crediti nel mondo

Capitolo 6) Assistenza

La Società fornisce all'Assicurato una serie di prestazioni di assistenza quali invio di un tecnico specializzato per gli interventi di emergenza; assistenza per il recupero di dati informatici e mette a disposizione un network di artigiani a tariffe agevolate.



Cosa non assicuriamo

Capitolo 1) Incendio

- * Dolo dell'Assicurato o Contraente.
- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare
- * Danni da eventi catastrofici
- * Danni da inquinamento dell'aria/acqua/suolo
- * Danni da interruzione di attività
- * Danni da Furto, rapina, estorsione, saccheggio
- * Danni da usura, deterioramento, carenza di manutenzione
- * Danni ad alberi, fiori, cespugli, giardini e parchi

Capitolo 2) Furto

- * Dolo e colpa grave dell'Assicurato o Contraente.
- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare
- * Danni verificatisi in occasione di Incendio, eventi naturali, eventi catastrofici
- * Danni da interruzione di attività
- * Danni da Furto in mancanza di mezzi di protezione e di chiusura locali

Capitolo 3) Danni da Interruzione di Esercizio

- * Dolo e colpa grave dell'Assicurato o Contraente
- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare
- * Danni da terremoto, eruzione vulcanica, franamento e cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti, maremoto.

Capitolo 4) Responsabilità Civile

- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare
- * Danni non materiali e/o perdite patrimoniali
- * Danni da detenzione di sostanze radioattive e di esplosivi
- * Danni derivanti da asbesto/amianto
- * Danni determinati dall'uso di veicoli a motore
- * Danni da inquinamento e contaminazione in genere
- * Danni a cose detenute dall'assicurato
- * Danni da furto, multe, ammende o penali

Capitolo 5) Tutela legale

- * Danni da disastro ecologico, atomico, radioattivo
- * Controversie e procedimenti derivanti dall'utilizzo mezzi a motore



limiti di copertura

! Il contratto prevede una franchigia frontale e le singole garanzie possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento specifici

! Il rischio deve essere ubicato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Per l'elenco completo vedi le condizioni di polizza



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre le attività Artigianali/Commerciali ubicate in Italia, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati

In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro i termini previsti contrattualmente da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.



Quando e come devo pagare?

Il premio di prima rata deve essere pagato all'atto di stipulazione della polizza mentre il pagamento delle successive rate deve essere effettuato entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza di rata tramite assegno bancario o circolare, bonifico o altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un altro anno e così di volta in volta. Sono fatti salvi i periodi di carenza di cui all'art. 2 lett. A, B e C delle Norme Comuni.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto ha una durata uguale o superiore ad un anno è possibile inviare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza o della scadenza di eventuali rinnovi. È Facoltà del Contraente decidere di stipulare un contratto senza automatico rinnovo alla scadenza annuale.

Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno la polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza.

Assicurazione Business

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto "Bene Business"



Data di realizzazione 01/04/2026

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel. 02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 91,7 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 66,5 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 46,3 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 20,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 91,1 milioni di euro e a 84,5 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è, quindi, pari a 196,9%. Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR), disponibile sul sito internet della Compagnia <http://www.bene.it/solvency>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Capitolo 1 Incendio

L'assicurazione vale entro i limiti delle somme assicurate e massimali indicati in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

- A. Rischio locativo
- B. Ricorso terzi
- C. Fenomeno Elettrico
- D. Spese demolizione e sgombero
- E. Mancata refrigerazione
- F. Cristalli
- G. Merci trasportate
- H. Guasti macchine
- I. Terremoto
- J. Inondazione - alluvione
- K. Allagamento

Capitolo 2 Furto

L'assicurazione vale entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

- A. Contenuto compreso gioielli e valori in cassaforte

- B. Gioielli e valori nei locali
- C. Portavalori
- D. Distributori automatici
- E. Beni all'aperto
- F. Deroga al singolo rischio
- G. Fiere e mostre

Capitolo 3 Danni da interruzione di esercizio

L'assicurazione vale entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Non sono previste opzioni con premio aggiuntivo

Capitolo 4 Responsabilità civile

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo:

- A. Responsabilità Civile addetti/prestatori di lavoro
- B. Malattie professionali
- C. Responsabilità Civile impianto energia rinnovabile
- D. Responsabilità Civile Prodotti
- E. Danni a cose di terzi movimentate
- F. Danni a mezzi di trasporto in consegna e custodia
- G. Garanzia postuma autofficine
- H. Garanzia postuma installatore, riparatore, posa in opera
- I. Danni da furto
- J. Speciale imprese edili
- K. Subappalto

Capitolo 5 Tutela legale

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- A. Retroattività Penale – 2 anni
- B. Controversie contrattuali – fiscali e previdenziali
- C. Danni da catastrofe naturale: controversie contro proprietario
- D. Marchi e brevetti
- E. Vertenze con clienti: 1 caso stragiudiziale
- F. Vertenze con clienti: 3 casi stragiudiziali di cui 1 giudiziale
- G. Vertenze con clienti: 5 casi stragiudiziali di cui 2 giudiziali
- H. Recupero crediti mondo

Capitolo 6 Assistenza

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (in aggiunta a quanto previsto sul DIP)

Capitolo 1 Incendio

- L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere; qualora l'Assicurato sia una persona giuridica sono esclusi altresì: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore delle Società o sue controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- 2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre 5 giorni consecutivi BENE risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
- 3) causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- 4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi

altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;

- 5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati;
- 6) di e da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
- 7) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
- 8) dal naturale deperimento, logorio, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento;
- 9) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica, termica o idraulica;
- 10) di fenomeno elettrico e di guasti alle macchine:
- 11) alle merci trasportate;
- 12) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;
- 13) vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;
- 14) da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento;
- 15) da eventi atmosferici in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze;
- 16) da inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;
- 17) al Contenuto all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; insegne non stabilmente fissate al fabbricato, installazioni esterne, fatta eccezione per: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione, Macchinario, Attrezzature e Merci;
- 18) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;
- 19) agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Fanno eccezione i mezzi che pur soggetti agli obblighi di cui sopra rientrano, in funzione dell'attività dichiarata in polizza, nella partita contenuto (autofficine, concessionari, autorimesse, carrozzerie, gommisti)
- 20) danni subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto;
- 21) i danni, con riferimento al sovraccarico neve al fabbricato ed al Contenuto se:
 - i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture;
 - i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;
- 22) danni al Contenuto ed alle parti interne del Fabbricato da acqua, grandine, neve e cose trascinate dal vento non penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
- 23) danni derivanti da crollo e collasso strutturale:
 - a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/demolizione in corso d'opera;
 - conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
 - verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all'art. 1.2 punto 3 della Condizioni di polizza

- 24) i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica; i danni da bagnamento derivanti da occlusione dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana (gronde e pluviali) se non a seguito di neve o grandine;
- 25) i danni, derivanti da gelo, se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 ore prima del Sinistro.
- 26) da corrosione, incrostazione, erosione, ossidazione, alterazioni del prodotto, dispersione di liquidi contenuti in serbatoi di capacità inferiore a 250 lt, silos, vasche, fusione solidificazione e/o fuoriuscita di materiale fuso, non conseguente ad evento indennizzabile a termini di polizza;
- 27) da impiego di esplosivi, esplodenti o da sminamento
- 28) da eventi atmosferici, sovraccarico neve e gelo a Macchinario, Attrezzature e Merci posti all'aperto.
- 29) subiti da costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie o in disuso , ed eventuali relativi contenuti;
- 30) Relativamente ai danni da dispersione di liquidi contenuti in appositi contenitori di capacità superiore a 300 litri a causa di rottura accidentale degli stessi, a parziale deroga dell'art. 1.2 punto 26 della Condizioni di Polizza, sono sempre e comunque esclusi i danni derivanti da errata o accidentale apertura o chiusura dei rubinetti o delle valvole, dovuti a imperfetta tenuta dei contenitori, causati da imperizia o negligenza. Sono altresì escluse le spese per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
- 31) Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi sono altresì esclusi i danni:
 - a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli di terzi;
 - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
- 32) Relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico sono altresì esclusi i danni:
 - derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- 33) a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.
- 34) Relativamente alla garanzia Mancata Refrigerazione sono altresì esclusi i danni :
 - Alle merci quando la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa inferiore a 12 (dodici) ore,
 - Alle merci deteriorate prive di certificazione di smaltimento rilasciato dall'ufficiale sanitario o della ASL
- 35) Relativamente alla garanzia Cristalli sono altresì esclusi i danni:
 - da semplici rigature, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso;
 - derivanti da: vizi di costruzione, difetti di installazione, lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi, lavori su infissi o cornici atte a contenere i cristalli;
 - ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente Contratto;
 - avvenuti in occasione di crollo anche parziale del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato, operazioni di trasloco;
 - ai cristalli di valore artistico;
 - le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne o di sorgenti luminose; le rotture a tubi luminosi ed alle lettere delle insegne.
- 36) Relativamente alla garanzia Merci trasportate sono altresì esclusi i danni:
 - Alle merci non pertinenti l'attività dichiarata in polizza;
 - Alle merci già assicurate con specifica polizza;
 - Ai valori, gioielli, preziosi, merci in refrigerazione, animali vivi;
 - Al veicolo utilizzato per il trasporto.
- 37) Relativamente alla garanzia Guasti Macchine sono altresì esclusi i danni:
 - da incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
 - a apparecchiature elettriche ed elettroniche da fenomeno elettrico;
 - da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
 - da cause per le quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;

- da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore relative all'utilizzo e la manutenzione del Macchinario Assicurato;
- da esperimenti, prove ed azioni che provochino sovraccarichi meccanici, strutturali, termici, elettrici, idraulici, di lavoro;
- a tubi e valvole elettronici, lampade e fonti di luce;
- a nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni verificatisi ad altre parti dei macchinari assicurati;
- da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, natura estetica che non compromettano la funzionalità del Macchinario assicurato;
- da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, matrici, stampi nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, filtri, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, fluidi in genere, refrattari, aghi, interruttori;
- da variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando il Macchinario e gli impianti assicurati non sono dotati di appositi apparecchi di protezione e stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice;
- da fuoriuscita di masse in fusione;
- di origine interna, controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi o difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, disturbi delle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche senza concorso di cause esterne il tutto relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione.

38) relativamente alla garanzia Terremoto sono altresì esclusi i danni:

- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose;
- ai fabbricati e tettoie non conformi alle disposizioni tecniche, sia locali che nazionali, concernenti alla costruzione in zona sismica in vigore alla data di costruzione dell'immobile stesso;
- ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture;
- ai fabbricati considerati "abusivi" ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- causati da eruzioni vulcaniche. Inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, tsunami o onde anomale, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti al terremoto.

39) relativamente alla garanzia Alluvione Inondazione sono altresì esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche;
- ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture
- ai fabbricati considerati "abusivi" ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia o dichiarati inagibili dagli organi competenti o in evidente stato di abbandono;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose;
- causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti ad Alluvione, inondazione.

	• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione; • ai locali ed ai beni posti al di sotto del piano stradale e/o anche parzialmente interrati. 40) relativamente alla garanzia Allagamento sono altresì esclusi i danni: • causati da fuoriuscita di acqua, e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini; • causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno • Ai locali ed ai beni posti al di sotto del piano stradale e/o anche parzialmente interrati.
Capitolo 2 Furto	L'Assicurazione non comprende i danni: 1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni, allagamenti e qualsivoglia altro evento naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 3) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; 4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: a. del Contraente o dell'Assicurato, o di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; b. degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; c. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; d. dai dipendenti dell'Assicurato salvo quanto previsto all'art. 2.1 punto e) della Condizioni di Polizza; e. di persone legate da vincoli di parentela a quelle elencate ai precedenti punti a. e b. 5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi; 6) qualora i locali contenenti le cose assicurate rimanga incustodita per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi; in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno; 7) a preziosi e valori (se non assicurati con partita specifica). 8) da furto avvenuti quando non esistano o non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura disciplinati in polizza oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse; 9) da furto, rapina ed estorsione di beni posti all'aperto o comunque al di fuori dei locali indicati in Polizza; 10) alle vetrinette esterne ed al relativo Contenuto, ai valori ed alle merci nei distributori automatici esterni ed ai distributori stessi; 11) da furto con destrezza salvo quanto previsto all'estensione di garanzia "Portavalori"; 12) danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber. 13) Relativamente all'estensione di garanzia C) Portavalori si intendono inoltre esclusi: a. Il trasporto dei valori effettuato dalle ore 23.00 alle ore 6.00 b. Il trasporto dei valori effettuato da persona con età inferiore a 18 anni e superiore a 75 anni c. Il trasporto dei valori effettuato al di fuori del territorio Italiano, Repubblica di San marina, Stato del Vaticano
Capitolo 3 Danni da Interruzione di Esercizio	Relativamente alla forma Diaria per interruzione di attività BENE non indennizza i danni causati e/o conseguenti a: a) reati commessi dal Contraente/Assicurato, dagli amministratori o da altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso; b) dolo del Contraente/Assicurato, degli amministratori o di altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso;

	c) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, rivoluzione, confisca, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; d) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; e) mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eccesso di marea (acqua alta); f) Terremoto, alluvione, inondazione, allagamenti, bradisismo e/o variazione delle falde freatiche; valanghe e slavine; eruzioni vulcaniche g) Flash Flood (precipitazione abbondante, violenta, talora temporalesca, che può provocare in poche ore un allagamento) h) umidità e stillicidio; i) alla distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri su supporti cartacei o su altri supporti; j) ampliamento, ristrutturazione, trasformazione o manutenzione dei fabbricati e degli impianti; k) i giorni di interruzione durante i quali l'attività dell'Azienda assicurata sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato; l) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità; m) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili); n) attacco o infezione di virus informatici in genere; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber o) perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata; p) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o macchinari; q) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza; r) impiego di esplosivi in genere; s) di Responsabilità Civile di qualsiasi tipo; t) Sinistri avvenuti in rischi assicurati al di fuori della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; u) inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo; v) esclusione di qualsiasi danno causato da e/o derivante da contaminazione Nucleare, Radioattiva, Chimica e Biologica; w) scoppio avvenuto nell'impianto o nel Macchinario determinato da corrosione, usura o difetto di materiale x) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale y) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda; cessione o alienazione, totale o parziale dell'azienda Relativamente alla forma Maggiori Spese BENE non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell'attività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, stati di guerra, scioperi che impediscano o rallentino le forniture.
Capitolo 4 Responsabilità Civile	Relativamente alla garanzia base Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni: 1) Derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;

- 2) Da impiego di macchinari, impianti, veicoli a motore, azionati o condotti da persona non abilitata a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- 3) Derivanti da detenzione o impiego di sostanze esplosive;
- 4) Derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive;
- 5) Di qualsiasi natura derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 6) Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi;
- 7) Cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione, posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna al committente;
- 8) Derivanti da qualsiasi attività svolta in area aeroportuale, a bordo di aerei, e nelle torri di controllo. Rimangono comunque incluse in copertura tutte le attività di ufficio, commerciali o di servizio non inerenti all'attività portuale e aeroportuale specifica e svolte all'interno delle aree comuni e non riservate esclusivamente al personale di servizio e non direttamente a contatto con gli aeromobili;
- 9) Derivanti dalla proprietà e gestione di ferrovie, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- 10) Riconducibili alla responsabilità vettoriale;
- 11) Derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 12) Derivanti da attività che richiedono controllo, intervento o sorveglianza medica/sanitaria;
- 13) Da furto;
- 14) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 15) Cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- 16) Derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;
- 17) Da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 18) Alle opere in costruzione ed alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
- 19) Derivanti da circolazione su strade di uso pubblico, o ad esso equiparato, di veicoli a motore;
- 20) Derivanti da proprietà ed uso di natanti, aeromobili, apparecchi da diporto e sportivi, ultraleggeri, droni;
- 21) Derivanti dalla detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurata;
- 22) Derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d'acqua, corsi d'acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 23) Conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione non accidentali dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché dalla deviazione, dalla contaminazione, dallo scarico, dalla dispersione, dal rilascio o dalla fuga di sostanze Per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nel o sul terreno, in qualsiasi struttura, nell'atmosfera, in un corso d'acqua o in un corpo idrico, comprese le acque sotterranee, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi sequenza a quanto sopra;
- 24) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 25) Alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi;
- 26) Alle cose trovatesi nell'ambito lavori fatta eccezione per quelle che per peso o dimensioni non possono essere spostate altrove;
- 27) A condutture ed impianti sotterranei in genere;
- 28) Dalla proprietà di fabbricati e terreni comprese relative pertinenze; dai lavori di straordinaria manutenzione compresi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.L.81/2008;
- 29) Da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli dalla legge;
- 30) Derivanti da multe ammende e penali e comunque qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; danni patrimoniali;

- 31) Derivanti da utilizzo di organismi geneticamente modificati;
- 32) Commessi da subappaltatori e loro addetti;
- 33) Derivanti dall'esercizio di attività professionali relative a uffici e studi professionali di qualsiasi genere, studi medici, paramedici, veterinari, ambulatori e poliambulatori, centri analisi mediche, centri elaborazione dati, farmacie, parafarmacie, agenzie di assicurazioni e di intermediazione. Per le suddette attività la garanzia opera esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali;
- 34) Derivanti direttamente o indirettamente da campi magnetici, elettromagnetici o radianti, errata registrazione e cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi Macchinario, impianto, apparecchiatura elettronica, oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica dei programmi;
- 35) Direttamente o indirettamente derivanti da: guerra anche Civile, invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- 36) Danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da "Evento Cyber";
- 37) Danni derivante dall'esercizio esclusivo di vendita "on line".
- 38) Derivanti, con riferimento all'attività di Tirocinante, da responsabilità professionale, contrattuale o di mancato risultato;
- 39) Derivanti, con riferimento all'attività di Guida Turistica, dall'esercizio di
 - Attività subacquee;
 - Attività che prevedano l'utilizzo di tecniche speleologiche o in montagna ove vi sia la necessità di utilizzare le c.d. vie ferrate;
 - Attività di safari, speleosub, free climbing, o che prevedono l'uso di mezzi a motore o di trasporto mediante traino di animali;
 - Attività di skipper;
 - Attività di Accompagnatore Turistico;
 - Proprietà ed uso di animali;
 - Utilizzo di armi in genere;
 - Attività di Agenzia Viaggi o Tour Operator.

Relativamente all'Art. 4.1 punto g) "Danni ai veicoli parcheggiati" e punto h) "Danni ai mezzi sotto carico e scarico" sono altresì esclusi i danni:

- da incendio, furto, atti vandalici;
- da mancato utilizzo del mezzo;
- causati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Relativamente all'Art. 4.1 punto i) "Danni a cose in consegna e custodia" sono altresì esclusi i danni:

- da incendio, furto, smarrimento, atti vandalici;
- da mancato utilizzo del bene;
- alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione;
- alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono oggetto di lavoro;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle cose trasportate, movimentate, sollevate, caricate, scaricate, rimorchiate.

Relativamente alla garanzia base Responsabilità Civile Proprietà del Fabbriato sono esclusi i danni:)

1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra Civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge.

2. non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
3. da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. da detenzione o da impiego di esplosivi;
5. da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
6. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
7. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive
8. da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall'Art. 4.2 punto 4 della Condizioni di Polizza;
9. a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
10. da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
11. da furto;
12. da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
13. derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
14. derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato,
15. derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto
16. derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
17. da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
18. derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d'acqua, corsi d'acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
19. derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art 4.2 punto 3.

Relativamente all'Art. 4.2 punto 2) "Parti comuni" è altresì escluso:

- ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini

Relativamente all'Art. 4.2 punto 5) "Responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua" sono altresì esclusi i danni:

- da gelo di condutture installate all'esterno del fabbricato;
- da gelo quando l'impianto di riscaldamento risulta non in funzione da oltre 48 ore.

Relativamente all'Art. 4.2 punto 6) "Committenza lavori" sono altresì esclusi:

- i lavori relativi a cantieri con l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione così come previsto dal D.lgs. 81/2008.

Relativamente alla garanzia base Responsabilità Civile derivante dalla "Conduzione dei locali"

Si rendono operanti le esclusioni previste per la garanzia base "Responsabilità civile derivante dalla proprietà del Fabbricato"

Relativamente alla garanzia base Responsabilità Civile derivante dall'attività di "Tirocinante"

Si rendono operanti le esclusioni previste per la garanzia base "Responsabilità Civile verso Terzi"

ESTENSIONI DI GARANZIA

Relativamente **all'estensione di garanzia A) "Responsabilità civile Addetti / Prestatori di Lavoro"**

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive;
- 2) derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 3) derivanti da detenzione o impiego di sostanze esplosive;
- 4) derivanti da campi magnetici, elettromagnetici o radianti
- 5) derivanti da sindrome di immunodeficienza acquisita;
- 6) derivanti da soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: discriminazione, demansionamenti, molestie di varia natura posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro;
- 7) derivanti da multe ammende e penali e comunque qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 8) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra anche Civile, invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- 9) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 10) da malattie professionali, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia B) se operante.

Relativamente **all'estensione di garanzia B) "Malattie Professionali"** la garanzia non è operante:

- 1) per i soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente accertata e/o indennizzata
- 2) per le malattie professionali:
 - o conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - o conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda

L'esclusione di cui al precedente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Relativamente **all'estensione di garanzia C) "Responsabilità civile della Proprietà di Impianto a Energia Rinnovabile"** L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra Civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge.
- 2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
- 3) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 4) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall'Art. 4.2 punto 4 della Condizioni di Polizza;
- 5) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 6) da furto;
- 7) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;

- 8) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato,
- 9) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto
- 10) derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 11) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 12) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art 4.2 punto 3 della Condizioni di Polizza.

Relativamente **all'estensione di garanzia D) "Responsabilità civile Prodotti"** l'assicurazione non comprende:

- 1) le spese e gli oneri di ritiro del prodotto dal mercato;
- 2) le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- 3) i danni direttamente riconducibili a violazioni di legge, norme e regole vincolanti, per la sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti;
- 4) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge;
- 5) i danni da inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo e dell'aria; interruzione, impoverimento, deviazioni sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; i danni derivanti e/o conseguenti, direttamente o indirettamente da fabbricazione, produzione, commercializzazione, distribuzione, applicazione, vendita, uso, stoccaggio, salvaguardia, avvertimento o mancato avvertimento di sostanze Per- e polifluoroalchiliche (PFAS), indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi sequenza a quanto sopra;
- 6) i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo; da radioattività o radiazioni ionizzanti di materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 7) i danni da tabacco o da fumo passivo;
- 8) i danni da presenza, manipolazione, estrazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivanti e/o contenenti amianto;
- 9) le spese sostenute in sede extragiudiziale per l'accertamento delle cause del danno, se non precedentemente autorizzate della Compagnia;
- 10) i danni conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio e di guerra in genere;
- 11) le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo punitivo (ammende, multe e penali) e non risarcitorio, nonché i danni che causano perdite pecuniarie non comportanti danni materiali e/o corporali a persone o cose;
- 12) i danni derivanti da prodotti e componenti fabbricati destinati al settore aeronautico, aereospaziale, ferroviario, automotive (industria automobilistica, motociclistica, e di veicoli a motore in genere), caschi;
- 13) i danneggiamenti fisici a cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non causati direttamente da tali prodotti;
- 14) i danni da incendio e furto derivanti dal malfunzionamento e/o mancato funzionamento degli impianti antincendio e antifurto;
- 15) i danni riconducibili a inalazione, esistenza ed esposizione a funghi e spore;
- 16) i danni da impiego e/o detenzione di esplosivi;
- 17) i danni da violazione di marchi e/o brevetti;
- 18) i danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti, aeromobili e apparecchi di volo da diporto e sportivo;
- 19) i danneggiamenti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui i prodotti sono destinati;
- 20) i danni diretti e indiretti da onde e campi magnetici, elettromagnetici, elettrici o radianti;
- 21) i danni causati da prodotti di ingegneria genetica (OGM) o che contengono sostanze, componenti, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati;

	22) i danni conseguenti a encefalopatia spongiforme (TSE), immunodeficienza acquisita (HIV) e malattie correlate; 23) i danni derivanti da prodotti in sperimentazione, oggetti promozionali/gadgets venduti contemporaneamente ai prodotti per cui è prestata l'assicurazione; 24) i danni derivanti da produzione e/o vendite di armi da fuoco; 25) i danni a manufatti edili, prefabbricati, costruzioni ed immobili in genere, realizzati, in tutto o in parte, utilizzando i prodotti assicurati; 26) i danni derivanti da produzione o vendita di prodotti allergeni e prodotti celiaci. Relativamente all'estensione di garanzia G) "Postuma autofficine" sono altresì esclusi i danni: 1) il cui risarcimento è dovuto dalla Responsabilità Civile Obbligatoria per la circolazione di veicoli; 2) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione, manutenzione; 3) da mancato uso o disponibilità del veicolo; 4) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 5) da mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso. Relativamente all'estensione di garanzia H) "Postuma installatore, riparatore, posa in opera" sono altresì esclusi i danni: 1) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi; 2) da mancato o intempestivo intervento di manutenzione; 3) da non idoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose sono destinati; 4) da mancato uso, indisponibilità, interruzione o sospensione di attività; 5) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 6) da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo in impianti di refrigerazione e/o condizionamento; 7) da lavori edili o stradali in genere; 8) a veicoli, motoveicoli, natanti e loro parti; 9) riconducibili ad attività previste dalla legge 122/92.
Capitolo 5 Tutela legale	La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo. La garanzia è esclusa per: 1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 2) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; 3) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere; 4) controversie e procedimenti derivanti da un Attacco Informatico (Cyber) ad eccezione della violazione privacy o altri atti che non prevedono attacco diretto al sistema informatico aziendale; 5) materia amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da tale materia e dell'opposizione alle sanzioni amministrative; 6) procedimenti avanti alla Corte dei Conti; 7) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali e di quanto previsto nell'estensione CONTROVERSIE CONTRATTUALI – FISCALI E PREVIDENZIALI se acquistata; 8) controversie di diritto civile di natura contrattuale se non è acquistata l'estensione di garanzia "CONTROVERSIE CONTRATTUALI – FISCALI E PREVIDENZIALI"; 9) controversie e procedimenti relativi a beni immobili diversi da quelli dove viene svolta l'attività; 10) controversie con il proprietario per danni all'immobile derivanti da un evento naturale o catastrofe se non è stipulata l'estensione di garanzia "DANNI DA CATASTROFE NATURALE: CONTROVERSIE CONTRO PROPRIETARIO";

	11) operazioni di compravendita, di trasformazione e costruzione di beni immobili, salvo che, in quest'ultimo caso, le controversie non siano riferite a prestazioni professionali rese dal Contraente a terzi o clienti, secondo le garanzie che sono state sottoscritte; 12) acquisto di beni immobili registrati; 13) controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda; 14) controversie di natura contrattuale relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, salvo che sia stata sottoscritta una delle estensioni "VERTENZE CON CLIENTI" e pagato il relativo sovrappremio, nei limiti di quanto indicato. 15) controversie con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali e Sociali, salvo non sia stata stipulata l'estensione di garanzia a pagamento; 16) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale, salvo non sia stata sottoscritta la relativa estensione "MARCHI E BREVETTI", nei limiti di quanto nella stessa indicato. In caso di controversia tra Contraente e altra persona assicurata, la garanzia vale solo a favore del Contraente. Nel caso in cui la controparte dell'Assicurato sia sottoposta a procedure fallimentari o concorsuali la garanzia è limitata alla stesura e al deposito della domanda di insinuazione al passivo. Relativamente alla sola consulenza Legale Telefonica BENE Assicurazioni non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio. BENE e D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali, né potranno essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato, né tantomeno potranno essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso Assicurato.
Capitolo 6 Assistenza	Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da: a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c. dolo dell'Assicurato; d. suicidio o tentato suicidio; e. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti; f. malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio; g. infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura; h. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 1. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, BENE non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 2. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 3. Ogni diritto nei confronti di BENE si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. 4. È prevista una decadenza dal diritto di beneficiare delle prestazioni fornite da BENE qualora l'Assicurato non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura Organizzativa. 5. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso. 6. La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione Italiana.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza, per talune garanzie, sono previsti limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie che sono riportati nel dettaglio negli appositi prospetti in ogni capitolo contrattuale.

Esiste inoltre una franchigia frontale, a scelta dell'Assicurato, al di sotto della quale il sinistro non è indennizzabile/risarcibile.

Non è inoltre possibile assicurare beni ubicati al di fuori del territorio Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è indirizzato a tutte le attività sia produttive che di commercio che hanno necessità di assicurare sia i propri beni che il proprio patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 24% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata a: Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, Servizio Reclami, Via Valtorta 48, 20127 Milano • tramite mail all'indirizzo: reclami@bene.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è: Ufficio Gestione Reclami. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di un Intermediario, suoi collaboratori e dipendenti.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non Previsti

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

La tassazione fiscale delle prestazioni assicurative è quella prevista dalla normativa in vigore, e in particolare sono applicate le seguenti aliquote fiscali:

- 22,25% per le garanzie del Capitolo 1) Incendio – 2) Furto – 3) Danni da Interruzione di esercizio – 4) responsabilità Civile;
- 21,25% per le garanzie del Capitolo 5) Tutela Legale;
- 10,00% per le garanzie del Capitolo 6) Assistenza.

La detrazione fiscale dei premi è quella prevista dalla normativa in vigore, ed indicata nell'apposita documentazione allegata ad ogni quietanza di pagamento.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Non Previsto
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Non Prevista
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Non Previsti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Bene Business

Contratto di Assicurazione per l'assicurazione del Fabbricato e dell'attività artigianale/commerciale

Condizioni di Assicurazione comprehensive di Glossario dei termini

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprehensive di Glossario devono essere consegnate al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo. Redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari".

Mod. BUSI_CGA_2604 Edizione 04/2026

Gruppo Assicurativo Bene

RIFERIMENTI UTILI

(numeri e indirizzi per ogni esigenza)

AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page www.bene.it, all'area clienti a lei riservata.

INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.

Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza.

ASSISTENZA CLIENTI

Telefono **+39 02 814.800.70**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 18**
Mail **clienti@bene.it**

CENTRALE OPERATIVA DI ASSISTENZA - IMA

Numero verde **800 327605** - (Dall'estero **+39 02 24128391**)
Orari **H24**
Posta Ordinaria **IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza I. Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

ASSISTENZA LEGALE - D.A.S. (se compresa in polizza)

Telefono **+39 02/814.800.68**
Orari **Lun-Ven: dalle 8 alle 18**
Mail **sinistri@das.it**
Posta Ordinaria **D.A.S. Spa, via E. Fermi 9/B - 37135 Verona**

SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)

Numero verde **+39 02/814.800.71**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail **sinistri@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni Società Benefit - Ufficio Sinistri - Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

SERVIZIO RECLAMI

Mail **reclami@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni Società Benefit - Servizio Reclami - Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 421333

GLOSSARIO	1 di 12
------------------------	----------------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	1 di 93
--	----------------

CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI.....	1 di 93
--	---------

BENI ASSICURABILI	1 di 93
-------------------------	---------

COME ASSICURIAMO	1 di 93
------------------------	---------

COSA ASSICURIAMO	1 di 93
------------------------	---------

Art 1.1 – Garanzia Base.....	1 di 93
------------------------------	---------

ESTENSIONI DI GARANZIA	2 di 93
------------------------------	---------

COSA NON ASSICURIAMO	4 di 93
----------------------------	---------

Art. 1.2 – Esclusioni	4 di 93
-----------------------------	---------

LIMITI DI COPERTURA.....	10 di 93
--------------------------	----------

CAPITOLO 2 – FURTO, RAPINA ED ALTRE GARANZIE	14 di 93
--	----------

BENI ASSICURABILI	14 di 93
-------------------------	----------

COME ASSICURIAMO	14 di 93
------------------------	----------

COSA ASSICURIAMO.....	15 di 93
-----------------------	----------

Art 2.1 – Furto, Rapina ed altri danni	15 di 93
--	----------

Art 2.2 – Guasti cagionati dai ladri.....	16 di 93
---	----------

ESTENSIONI DI GARANZIA	17 di 93
------------------------------	----------

COSA NON ASSICURIAMO	19 di 93
----------------------------	----------

Art. 2.3 – Esclusioni.....	19 di 93
----------------------------	----------

LIMITI DI COPERTURA.....	21 di 93
--------------------------	----------

CAPITOLO 3 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.....	23 di 93
--	----------

COSA ASSICURIAMO.....	23 di 93
-----------------------	----------

COME ASSICURIAMO	23 di 93
------------------------	----------

Art. 3.1 – Diaria per interruzione di attività.....	23 di 93
---	----------

Art. 3.2 – Maggiori spese.....	24 di 93
--------------------------------	----------

COSA NON ASSICURIAMO	25 di 93
----------------------------	----------

Art. 3.3 – Esclusioni.....	25 di 93
----------------------------	----------

LIMITI DELLA COPERTURA	26 di 93
------------------------------	----------

CAPITOLO 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE.....	27 di 93
---	----------

CHI ASSICURIAMO	27 di 93
-----------------------	----------

COME ASSICURIAMO E DOVE	27 di 93
-------------------------------	----------

COSA ASSICURIAMO.....	27 di 93
-----------------------	----------

Art. 4.1 – Responsabilità civile verso Terzi.....	27 di 93
---	----------

Art. 4.2 – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato	31 di 93
---	----------

Art. 4.3 – Responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali	32 di 93
--	----------

Art. 4.4 – Responsabilità civile derivante dalla attività di Tirocinante	32 di 93
ESTENSIONI DI GARANZIA	32 di 93
COSA NON ASSICURIAMO	37 di 93
Art. 4.5 – Esclusioni.....	37 di 93
ESTENSIONI DI GARANZIA	41 di 93
LIMITI DI COPERTURA.....	45 di 93
Art. 4.6 – Persone non considerate terzi	45 di 93
Art. 4.7 – Altre assicurazioni.....	45 di 93
Art. 4.8 – Regolazione Premio (parametro Fatturato)	45 di 93
Art. 4.9 – Tolleranza numero Addetti	46 di 93
Art. 4.10 – Assicurazione parziale (Responsabilità Civile Proprietà Fabbriato)	46 di 93
Art. 4.11 – Limite di Risarcimento globale	48 di 93
CAPITOLO 5 – TUTELA LEGALE	49 di 93
CHI ASSICURIAMO	49 di 93
COME ASSICURIAMO E DOVE	49 di 93
COSA ASSICURIAMO	49 di 93
Art. 5.1 – Consulenza Legale Telefonica.....	49 di 93
ESTENSIONI DI GARANZIA	53 di 93
COSA NON ASSICURIAMO	56 di 93
Art. 5.2 – Esclusioni.....	56 di 93
LIMITI DI COPERTURA.....	58 di 93
CAPITOLO 6 – ASSISTENZA	59 di 93
CHI ASSICURIAMO	59 di 93
COME ASSICURIAMO	59 di 93
COSA ASSICURIAMO	59 di 93
Art. 6.1 – Prestazioni.....	59 di 93
COSA NON ASSICURIAMO	68 di 93
Art. 6.2 – Esclusioni	68 di 93
LIMITI DI COPERTURA.....	69 di 93
CAPITOLO 7 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....	70 di 93
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	70 di 93
Art. 7.1 – Denuncia del sinistro	70 di 93
Art. 7.2 – Obblighi dell'Assicurato e /o del Contraente	71 di 93
Art. 7.3 – Procedura per la valutazione del danno	73 di 93
Art. 7.4 – Determinazione del danno.....	74 di 93
Art. 7.5 – Anticipo Indennizzo	76 di 93
Art. 7.6 – Buona fede.....	77 di 93
Art. 7.7 – Rinuncia alla rivalsa	77 di 93
Art. 7.8 – Esagerazione dolosa del danno.....	77 di 93
Art. 7.9 – Pagamento dell'Indennizzo	77 di 93
Art. 7.10 – Assicurazione parziale.....	77 di 93
Art. 7.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	78 di 93
Art. 7.12 – Ispezione delle cose assicurate	78 di 93

Art. 7.13 – Mandato dei periti	78 di 93
Art. 7.14 – Servizio di emergenza.....	79 di 93
Art. 7.15 – Procedura per la valutazione del danno.....	80 di 93
Art. 7.16 – Determinazione del danno	80 di 93
Art. 7.17 – Anticipo indennizzo	82 di 93
Art. 7.18 – Buona fede.....	82 di 93
Art. 7.19 – Rinuncia alla rivalsa	83 di 93
Art. 7.20 – Esagerazione dolosa del danno	83 di 93
Art. 7.21 – Pagamento dell’Indennizzo	83 di 93
Art. 7.22 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza.....	83 di 93
Art. 7.23 – Ispezione delle cose assicurate.....	84 di 93
Art. 7.24 – Mandato dei periti.....	84 di 93
Art. 7.25 – Riduzione e reintegro delle somme assicurate	84 di 93
Art. 7.26 – Recupero dei beni rubati.....	84 di 93
Art. 7.27 – Gestione delle controversie sul danno	85 di 93
Art. 7.28 – Surrogazione	85 di 93
Art. 7.29 – Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia	86 di 93
Art. 7.30 – Gestione del Sinistro.....	86 di 93
Art. 7.31 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro.....	87 di 93
Art. 7.32 – Recupero di somme	88 di 93
NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA	89 di 93
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio.....	89 di 93
Art. 2 – Decorrenza della garanzia	89 di 93
Art. 3 – Pagamento del Premio	90 di 93
Art. 4 – Altre assicurazioni.....	90 di 93
Art. 5 – Forma delle comunicazioni	90 di 93
Art. 6 – Modifiche dell’assicurazione.....	90 di 93
Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio.....	90 di 93
Art. 8 – Recesso in caso di Sinistro	90 di 93
Art. 9 – Durata e Proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta.....	91 di 93
Art. 10 – Adeguamento del Premio	91 di 93
Art. 11 – Assicurazione per conto altrui.....	91 di 93
Art. 12 – Franchigia frontale.....	91 di 93
Art. 13 – Foro competente.....	92 di 93
Art. 14 – Oneri fiscali	92 di 93
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge.....	92 di 93
Art. 16 – Indicizzazione	92 di 93
Art. 17 – Mediazione obbligatoria	93 di 93
Art. 18 – Contratti a distanza – diritto di recesso.....	93 di 93

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE	1 di 6
---	---------------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	1 di 7
---	---------------

Ai seguenti termini BENE Assicurazioni ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAPITOLI

A

Addetti: titolari dell'attività, i soci ed i familiari dell'Assicurato che operano nell'azienda a qualsiasi titolo, i dipendenti ed i prestatori di lavoro, i tirocinanti, stagisti, borsisti, nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione, dei quali l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza e dei quali deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Devono intendersi pertanto esclusi i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori d'opera rientranti nell'art. 2222 del Codice Civile.

Allagamento (Flash flood): allagamento rapido e improvviso nel fabbricato assicurato, causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione o contratto: il Contratto di Assicurazione.

B

BENE: l'Impresa di Assicurazione BENE Assicurazioni S.p.A. Società benefit con sede in Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) Sito internet: www.bene.it.

BenPower: società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.

C

Cassaforte: mezzo di custodia antiscasso con pareti e battenti in acciaio e avente una certificazione del costruttore con il grado di resistenza del mezzo forte. Se di peso inferiore a 200 Kg deve essere stabilmente incassata nel muro o ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.

Contenuto: l'insieme dei beni, anche se di proprietà di terzi, compresi quelli in leasing (per la parte non già coperta da specifica assicurazione), posti sottotetto sia nell'azienda, negli uffici che nelle dipendenze / pertinenze anche separate purché situate nell'ubicazione indicata in Polizza o ad una distanza non superiore a 300 metri. L'insieme dei beni comprende:

- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione di dati e relativi accessori, unità centrali e periferiche, personal computer, fotocopiatrici, macchine da scrivere e da calcolo, centralini telefonici, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme, elaboratori di processo o di automazione anche riferite alla singola macchina ed ogni altra apparecchiature elettronica inerente all'attività svolta;
- **Arredamento e Attrezzatura:** mobilio ed arredamento dell'attività e/o ufficio, armadi di sicurezza e cassaforti (escluso il relativo Contenuto) scaffalature ed arredamento industriale, impianti portatili di condizionamento/riscaldamento, attrezzi di uso manuale, migliorie e opere di impiantistica eventualmente apportate al Fabbricato dal locatario, insegne esterne stabilmente fissate all'immobile;
- **Beni Tecnici:** stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, archivi, documenti, registri, microfilm, supporti dati, programmi in licenza d'uso;
- **Esplosivi:** sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplosivi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A. Ai fini della presente assicurazione è tollerata l'esistenza di sostanze esplosivi in quantitativo non superiore a Kg.1 (uno);
- **Inflammabili:** si considerano infiammabili i gas combustibili e le sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°(cinquantacinque gradi centigradi), ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°(trentacinque gradi centesimali), nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 (Decreto Ministeriale 17/12/1977 Classificazione e disciplina delle sostanze e dei preparati pericolosi, in attuazione delle direttive emanate da Consiglio e dalla Commissione della Comunità Economica Europea) – allegato V. Ai fini della presente assicurazione è tollerata l'esistenza di sostanze infiammabili in quantitativo non superiore a Kg 500(cinquecento) e senza alcuna limitazione per quelli contenuti in serbatoi completamente interrati;
- **Macchinario:** macchine ed impianti , apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto, serbatoi, silos, vasche, basamenti ed opere murarie che siano il naturale completamento del macchinario, attrezzi, utensili, ricambi, impianti di forza, di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, impianti tecnici al servizio dei macchinari, mezzi di trasporto e di traino non a motore, gruppi compressori, elevatori e carrelli , impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti di imballaggio, impianti e attrezzature di pesa e quant'altro di funzionalmente connesso all'attività produttiva o commerciale dell'azienda;
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti di lavorazione, veicoli a motore o natanti iscritti o ascrivibili al P.R.A. esclusivamente nel caso in cui l'attività

assicurata ne preveda la produzione, la riparazione o la commercializzazione. Sono altresì comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali;

- **Merci speciali:** si considerano tali la celluloidi, l'espansite di sughero, la gomma spugna o microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi in materia plastica espansa o alveolare. Non si considerano merci speciali quelle entrate a fare parte del prodotto finito. Ai fini della presente assicurazione è tollerata l'esistenza di merci speciali in quantitativo non superiore a Kg 500(cinquecento);
- **Oggetti Particolari:** quadri, dipinti, affreschi, tappeti, collezioni o raccolte, sculture, oggetti di argenteria, pellicce, antichità, stucchi e decorazioni effetti personali dell'Assicurato e dei dipendenti;
- **Preziosi:** oggetti in oro e platino o montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e avorio;
- **Valori:** denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore, francobolli, marche da bollo, carte bollate, biglietti di lotterie, fustelle farmaceutiche, escluso i preziosi.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.

Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali assicurati.

D

Danno accertato: il danno determinato (in seguito ad operazioni peritali) senza tenere in considerazione somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti eventualmente applicabili.

Documenti personali: la carta d'identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera del codice fiscale.

E

Effrazione/Scasso: l'azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: la costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia secondo quanto disciplinato all'art. 629 del Codice Penale.

Evento Cyber: per evento Cyber si intende:

- Violazione della privacy e dei dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico;

- Violazione del sistema informatico: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi.

Eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine e pioggia.



Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, tende esterne purché rigidamente fissate all'immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione (escluso quanto definito alla voce Impianto di energia rinnovabile), colonnine di ricarica elettrica per auto e moto ad uso privato, l'area e le pavimentazioni all'aperto. Ai fini della presente definizione, sono considerati "immobile" le recinzioni, le cancellate e i cancelli, le dipendenze e pertinenze ancorché separate nonché eventuali quote di proprietà comune.

Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e altri materiali incombustibili. È tollerato l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura è tollerata l'esistenza di materiali combustibili purché in misura percentualmente uguale o inferiore al 30% dell'intera estensione delle medesime pareti esterne o manto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura, sono comprese nel Fabbricato le dipendenze e pertinenze ancorché separate, box, pensiline, tettoie, dehors esterni saldamente ancorati al suolo, purché aventi le medesime caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato e siano allocate nell'ubicazione indicata in Polizza. Nel caso si assicuri una porzione di Fabbricato si intende compresa anche la quota delle parti di Fabbricato di proprietà comune.

Fatturato: l'importo relativo ai "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal bilancio (se l'Assicurato è tenuto alla redazione ai sensi della normativa civilistica) altrimenti il fatturato (al netto di IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale, realizzato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima).

Franchigia frontale: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dal danno accertato.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.

Furto con destrezza: l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio, così come disciplinato agli artt. 624 e 625 del Codice Penale.

G

Guasto: evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di altri beni assicurati.

I

Impianto di energia rinnovabile:

- **Fotovoltaico:** impianto di produzione di energia elettrica, ad uso esclusivo dell'azienda assicurata, mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico; è composto principalmente da moduli fotovoltaici piani, gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, batterie per accumulo energia, ed altri minori componenti elettrici. I pannelli fotovoltaici devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;
- **Solare termico:** insieme di collettori solari, ad uso esclusivo dell'azienda assicurata, in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e per il riscaldamento. I pannelli solari devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;
- **Micro/minieolico:** impianto elettromeccanico, ad uso esclusivo dell'azienda assicurata, in grado di produrre, a partire dall'energia del vento, energia elettrica. I motori degli impianti micro o minieolici devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da BENE, in caso di Sinistro, all'Assicurato sulla base di somme Assicurate, massimali, limiti di indennizzo, e applicando la franchigia frontale.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Inondazioni/Alluvioni: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze.

Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l'attività di cui all'art. 106 del Codice delle Assicurazioni.

Istat: Istituto Nazionale di Statistica.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

M

Massimale: la somma entro la quale BENE risponde per ogni sinistro.

Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Mezzi di chiusura: strutture e congegni installati a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose assicurate per impedire l'accesso dall'esterno.

P

Partita: insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma e che prevede il relativo pagamento di un premio.

Polizza o Contratto: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma che il Contraente deve a BENE a titolo di corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

R

Rapina: il Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.

Regola proporzionale: il criterio in base al quale, in caso di Sinistro, si riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore dei beni assicurati in Polizza risulta inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, così come disciplinato all'art. 1907 del Codice Civile.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Scippo: la sottrazione di cosa commessa strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno accertato, e da esso dedotto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di uno più contenitore/i per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata: massima esposizione di BENE per Sinistro e per anno assicurativo.

T

Terremoto: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

V

Valore intero: forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).

Tale regola proporzionale non è operante qualora il valore intero indicato in polizza, maggiorato del 20%, non sia inferiore a quello accertato al momento del Sinistro.

Vetro antisfondamento: il vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, polycarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più polycarbonato, purché dotate di pari resistenza.

DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER IL CAPITOLO INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

In aggiunta al glossario valido per tutti i Capitoli

C

Crollo e collasso: crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni.

D

Danni da acqua condotta: danni da bagnamento per spargimento di liquidi causato da rottura accidentale, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, tecnici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo dell'abitazione assicurata.

Danni da fuoriuscita di acqua da macchinari: danni a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, dei macchinari e delle tubazioni di collegamento tra detti macchinari e l'impianto fisso del fabbricato.

Danni da gelo: danni da bagnamento per spargimento di liquidi causato da rottura accidentale degli impianti fissi al servizio del fabbricato, conseguente a gelo.

Danni urto veicoli stradali: danni da urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o aree ad essa equiparate.

M

Mancata refrigerazione: deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, nei congelatori, in banchi frigo, armadi e celle frigorifere conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo a seguito di uno degli eventi garantiti dal presente Contratto o alla fuoriuscita del liquido frigorifero a seguito di guasto accidentale protrattasi per più di 12 (dodici) ore consecutive.

O

Onorari periti e progettisti: onorari di progettisti e consulenti nonché del perito scelto e nominato conformemente al disposto di polizza nonché la eventuale quota parte a seguito di nomina del terzo perito in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.

S

Sovraccarico neve: crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione immediata e diretta della neve compreso il conseguente bagnamento del contenuto, qualora assicurato, all'interno dell'abitazione.

Spese ricerca e riparazione danni da acqua condotta: le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture, a seguito di rottura accidentale delle stesse, e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato, sostenute allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine.

Spese ricerca e riparazione tubi interrati: le spese di scavo, ricerca e riparazione del danno in seguito a rottura accidentale di tubature interrate esterne al fabbricato (ma all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda).

Spese ricerca e riparazione tubi gas: spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio esclusivo del fabbricato.

Spese duplicazione dei documenti: spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.

Spese di riprogettazione e urbanizzazione: spese di riprogettazione del fabbricato nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative),

che dovessero gravare sull'Assicurato per la ricostruzione del fabbricato in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.

Spese rimpiazzo combustibile: spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.

Spese anomalo consumo d'acqua: maggiori spese documentabili sostenuti per un anomalo consumo di acqua derivante da un evento garantito in polizza e quando il maggior consumo risulti superiore al 20% del consumo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

Spese demolizione e sgombero: spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, compresi eventuali alberi presenti nell'area di pertinenza.

Spese trasloco e ricollocamento: le spese necessarie per lo spostamento temporaneo delle cose illese, il deposito ed il ricollocamento delle stesse in conseguenza di un evento garantito nel presente contratto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER IL RESPONSABILITÀ CIVILE

In aggiunta al glossario valido per tutti i Capitoli

A

Accompagnatore Turistico: chi accompagna ed assiste turisti singoli o in gruppo sul territorio nazionale o all'estero in viaggi organizzati, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle Guide Turistiche, Guide Ambientali Escursionistiche, Guide Turistiche Sportive, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti

G

Guida Ambientale Escursionistica: la Guida Turistica compresa la specializzazione sugli aspetti ambientali del territorio visitato dai turisti. Sono comunque escluse le attività definite come "Guida Turistica Sportiva", "Accompagnatore Turistico".

Guida Turistica: l'accompagnatore di turisti singoli o in gruppo in visita a luoghi di interesse culturale o paesaggistico o comunque di rilevanza e attrattività turistica al fine di illustrarne le caratteristiche storiche, artistiche, antropologiche e culturali. Sono comunque escluse le attività definite come "Guida Ambientale Escursionistica", "Guida Turistica Sportiva", "Accompagnatore Turistico".

Guida Turistica Sportiva: la Guida Turistica compresa la specializzazione in attività turistico-sportive. Sono comunque escluse le attività definite come “Guida Ambientale Escursionistica”, “Accompagnatore Turistico”.

I

Interprete Turistico: colui che assiste i turisti fornendo loro esclusivamente servizi di traduzione orale finalizzati ad una migliore conoscenza del territorio visitato. Sono comunque escluse le attività definite come “Guida Turistica”, “Guida Ambientale Escursionistica”, “Guida Turistica Sportiva”, “Accompagnatore Turistico”.

DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER IL CAPITOLO TUTELA LEGALE

In aggiunta al glossario valido per tutti i Capitoli

A

Arbitrato: la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.

Assistenza nella fase Stragiudiziale: l’attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all’Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.

Attacco Informatico (Cyber): un atto o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali che comporta l’accesso non autorizzato a sistemi informatici aziendali, account aziendali di posta elettronica o profili aziendali su siti o social media.

C

Contravvenzione: una specie di Reato, punita con l’arresto o l’ammenda.

D

Danno Extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un Fatto Illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.

Delitto: è una tipologia di Reato, punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende e persone).

F

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

L

Litigation PR: si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.

P

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

R

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

S

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali: le spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

T

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

V

Vertenza contrattuale: la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.

DEFINIZIONI VALIDE PER IL CAPITOLO ASSISTENZA

In aggiunta al glossario valido per tutti i Capitoli

G

Guasto: il mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici).

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo.

S

Struttura organizzativa: il complesso di medici, tecnici e specialisti di competenza diversa, facente capo alla Società Ima Servizi Scarl, operanti 24 ore su 24 , tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede, su incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizzando ed erogando le prestazioni previste in Polizza.

CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI

BENI ASSICURABILI

Il Contraente/Assicurato può scegliere se assicurare uno o più dei seguenti beni:

- **FABBRICATO**
- **CONTENUTO**
- **IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE (solo in abbinamento al fabbricato)**

COME ASSICURIAMO

I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di Assicurazione:

- **FABBRICATO: forma Valore Intero**
- **CONTENUTO: forma Valore intero**
- **IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE: forma Valore Intero**
- **RISCHIO LOCATIVO: forma Valore intero**
- **RICORSO TERZI: Massimale**
- **FENOMENO ELETTRICO: forma Primo Rischio Assoluto**
- **SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO: forma Primo Rischio Assoluto**
- **MANCATA REFRIGERAZIONE: forma Primo Rischio Assoluto**
- **CRISTALLI: forma Primo Rischio Assoluto**
- **MERCI TRASPORTATE (conto proprio): forma Primo Rischio Assoluto**
- **GUASTI MACCHINE: forma Primo Rischio Assoluto**

COSA ASSICURIAMO

Art 1.1 – Garanzia Base

BENE indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti di copertura indicati in Polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, **non espressamente esclusi dall'art. 1.2.**

Le garanzie sono operanti anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi familiari e delle persone delle quali deve rispondere.

Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal Contraente/Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla garanzia base può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:

A) Rischio Locativo *(in alternativa al fabbricato)*

BENE, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro la somma assicurata indicata in Polizza e secondo le condizioni contrattuali, dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi garantiti nel presente capitolo di Polizza ai locali ed all'eventuale contenuto tenuti in locazione dall'Assicurato.

B) Ricorso Terzi

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale indicato in Polizza.

Non sono considerati terzi:

- 1) i componenti del Nucleo familiare;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime: l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare BENE delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e BENE avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di BENE. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

C) Fenomeno Elettrico

BENE indennizza, a deroga di quanto previsto all'art 1.2 punto 10), nel limite della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

D) Spese demolizione e sgombero

BENE, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti della Somma Assicurata ed in aumento a quanto previsto nei Limiti di Copertura, delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.lgs. 5/2/1997, n. 22.; nonché delle spese

necessarie per lo spostamento temporaneo delle cose illese, il deposito ed il ricollocamento delle stesse in conseguenza di un evento garantito nel presente contratto.

E) Mancata refrigerazione

BENE, a parziale deroga dell'Art. 1.2 punto 9) indennizza, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, se assicurate, poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero.

Conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda sonora;
- scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio;
- accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero, nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

F) Cristalli

BENE, a parziale deroga dell'Art. 1.2 punto 7) rimborsa, nei limiti della Somma Assicurata, le spese sostenute per sostituire i cristalli, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabili ai sensi delle altre garanzie della presente Polizza.

G) Merci trasportate (conto proprio)

BENE, a parziale deroga dell'Art. 1.2 punto 11) indennizza i danni materiali e diretti da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- collisione del veicolo con altri veicoli;
- urto del veicolo contro corpi fissi;
- ribaltamento del veicolo;
- uscita di strada del veicolo

alle merci di proprietà dell'assicurato, di clienti e di fornitori, durante il trasporto, esclusivamente per conto proprio, al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza, effettuato con veicoli di proprietà od in uso all'assicurato, guidati dallo stesso o da suoi addetti.

La garanzia è prestata a condizione che il sinistro abbia causato danni evidenti al veicolo utilizzato per il trasporto.

H) Guasti macchine

BENE, a parziale deroga dell'Art. 1.2 punto 10) e fermi restando gli altri punti, indennizza, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti al Macchinario, se assicurato, collaudato e pronto all'uso da:

- rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, allentamento delle parti, sollecitazioni imprevedibili, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, ostruzione o introduzione di corpi estranei;
- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra, errori di montaggio o smontaggio connessi a lavori di pulitura e manutenzione, rovesciamento di liquidi in genere;

- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o segnalazione;
- errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione sempre che siano trascorsi 18 mesi dalla data di acquisto del bene e sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore.

L'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso ed essere in possesso, ove previsto, delle schede di manutenzione che certifichino tale attività

I) Terremoto

BENE, a parziale deroga dell'art. 1.2 punto 3), indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Terremoto, compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto come un unico sinistro.

J) Inondazione, Alluvione

BENE, a parziale deroga dell'art. 1.2 punto 3) indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o no, posti nelle vicinanze.

K) Allagamento

BENE, a parziale deroga dell'art. 1.2 punto 3) indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua dovuti da eccesso di pioggia (flash flood – bomba d'acqua) quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o no, posti nelle vicinanze.

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 1.2 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere; qualora l'Assicurato sia una persona giuridica sono esclusi altresì: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore delle Società o sue controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;**
- 2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di**

occupazione non militare che si protragga oltre 5 giorni consecutivi BENE risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;

- 3) causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
- 4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- 5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati;**
- 6) di e da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili, fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;**
- 7) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;**
- 8) dal naturale deperimento, logorio, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento;**
- 9) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica, termica o idraulica;**
- 10) di fenomeno elettrico e di guasti alle macchine;**
- 11) alle merci trasportate;**
- 12) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;**
- 13) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;**

- 14) da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrate attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte; effetti gradualmente degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento;
- 15) da eventi atmosferici in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze;
- 16) da inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;
- 17) al Contenuto all'esterno dei locali assicurati ad eccezione di Macchinario, Attrezzature e Merci; ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; insegne non stabilmente fissate al fabbricato, installazioni esterne, fatta eccezione per: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione;
- 18) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;
- 19) agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all'obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Fanno eccezione i mezzi che pur soggetti agli obblighi di cui sopra rientrano, in funzione dell'attività dichiarata in polizza, nella partita contenuto (autofficine, concessionari, autorimesse, carrozzerie, gommisti);
- 20) danni subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto;
- 21) i danni, con riferimento al sovraccarico neve al Fabbricato ed al Contenuto se:
- i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture;
 - i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;
- 22) danni al Contenuto ed alle parti interne del Fabbricato da acqua, grandine, neve e cose trascinate dal vento non penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;

23) danni derivanti da crollo e collasso strutturale:

- a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d'opera;
- conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
- verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all'art. 1.2 punto 3)

24) i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica; i danni da bagnamento derivanti da occlusione dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana (gronde e pluviali) se non a seguito di neve o grandine;

25) i danni, derivanti da gelo, se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 ore prima del Sinistro;

26) da corrosione, incrostazione, erosione, ossidazione, alterazioni del prodotto, dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche, fusione solidificazione e/o fuoriuscita di materiale fuso, non conseguente ad evento indennizzabile a termini di polizza;

27) da impiego di esplosivi, esplodenti o da sminamento;

28) da eventi atmosferici, sovraccarico neve e gelo a Macchinario, Attrezzature e Merci posti all'aperto.

29) subiti da costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie o in disuso, ed il contenuto in essi riposto;

30) relativamente ai danni da dispersione di liquidi contenuti in appositi contenitori di capacità superiore a 300 litri a causa di rottura accidentale degli stessi, a parziale deroga dell'art. 1.2 punto 26), sono sempre e comunque esclusi i danni derivanti da errata o accidentale apertura o chiusura dei rubinetti o delle valvole, dovuti a imperfetta tenuta dei contenitori, causati da imperizia o negligenza. Sono altresì escluse le spese per la ricerca della rottura e la sua riparazione;

31) relativamente alla garanzia Ricorso Terzi sono altresì esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli di terzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

32) relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico sono altresì esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;

- a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.

33) relativamente alla garanzia Mancata Refrigerazione sono altresì esclusi i danni :

- alle merci quando la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa inferiore a 12 (dodici) ore;
- alle merci deteriorate prive di certificazione di smaltimento rilasciato dall'ufficiale sanitario o della ASL.

34) relativamente alla garanzia Cristalli sono altresì esclusi i danni:

- da semplici rigature, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso;
- derivanti da: vizi di costruzione, difetti di installazione, lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi, lavori su infissi o cornici atte a contenere i cristalli;
- ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente Contratto;
- avvenuti in occasione di crollo anche parziale del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato, operazioni di trasloco;
- ai cristalli di valore artistico;
- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne o di sorgenti luminose; le rotture a tubi luminosi ed alle lettere delle insegne.

35) relativamente alla garanzia Merci trasportate sono altresì esclusi i danni:

- alle merci non pertinenti l'attività dichiarata in polizza;
- alle merci già assicurate con specifica polizza;
- ai valori, gioielli, preziosi, merci in refrigerazione, animali vivi;
- al veicolo utilizzato per il trasporto.

36) relativamente alla garanzia Guasti Macchine sono altresì esclusi i danni:

- da incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- a apparecchiature elettriche ed elettroniche da fenomeno elettrico;
- da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
- da cause per le quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
- da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore relative all'utilizzo e la manutenzione del Macchinario Assicurato;
- da esperimenti, prove ed azioni che provochino sovraccarichi meccanici, strutturali, termici, elettrici, idraulici, di lavoro;
- a tubi e valvole elettronici, lampade e fonti di luce;
- a nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni verificatisi ad altre parti dei macchinari assicurati;
- da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, natura estetica che non compromettano la funzionalità del Macchinario Assicurato;

- da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, matrici, stampi nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, filtri, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, fluidi in genere, refrattari, aghi, interruttori;
- da variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando il Macchinario e gli impianti assicurati non sono dotati di appositi apparecchi di protezione e stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice;
- da fuoriuscita di masse in fusione;
- di origine interna, controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi o difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, disturbi delle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche senza concorso di cause esterne il tutto relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione.

37) relativamente alla garanzia Terremoto sono altresì esclusi i danni:

- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose;
- ai fabbricati e tettoie non conformi alle disposizioni tecniche, sia locali che nazionali, concernenti alla costruzione in zona sismica in vigore alla data di costruzione dell'immobile stesso;
- ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture;
- ai fabbricati considerati "abusivi" ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- causati da eruzioni vulcaniche. Inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, tsunami o onde anomale, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti al terremoto.

38) relativamente alla garanzia Alluvione e Inondazione sono altresì esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche;

- ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture;
- ai fabbricati considerati "abusivi" ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia o dichiarati inagibili dagli organi competenti o in evidente stato di abbandono;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose;
- causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti ad Alluvione, inondazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- ai locali ed ai beni posti al di sotto del piano stradale e/o anche parzialmente interrati.

39) relativamente alla garanzia Allagamento sono altresì esclusi i danni:

- causati da fuoriuscita di acqua, e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- Ai locali ed ai beni posti al di sotto del piano stradale e/o anche parzialmente interrati.

LIMITI DI COPERTURA

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI DANNO O GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
	MACCHINARIO, ATTREZZATURE E MERCI POSTE ALL'APERTO	Franchigia frontale	10%	20% della somma assicurata come contenuto con il massimo di 100.000 euro
	MACCHINARI E MERCI TEMPORANEAMENTE IN UBICAZIONI DIVERSE			10% della somma assicurata come contenuto con il massimo di 30.000 euro
	EVENTI ATMOSFERICI IN GENERE	1.000 euro	10%	70% Somma assicurata

	EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIU' LATI, TETTOIE, DEHORS	1.000 euro	10%	10.000 euro per annualità assicurativa
	EVENTI ATMOSFERICI E GRANDINE SU IMPIANTO ENERGIA RINNOVABILE	1.000 EURO	10%	40.000 euro
	EVENTI ATMOFERICI E GRANDINE A MANUFATTI DI MATERIA PLASTICA E RIVESTIMENTI ESTERNI	1.000 euro	10%	10.000 euro per annualità assicurativa, ridotto a 5.000 euro per quelli con vetustà uguale o superiore a 25 anni
	SOVRACCARICO NEVE	1.000 euro	10%	40% della somma assicurata come fabbricato e contenuto, per annualità assicurativa
	CONTENUTO DA ACQUA GRANDINE E NEVE	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
	CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	10.000 euro	==	20% delle somme rispettivamente assicurate con il massimo di 200.000 euro per annualità assicurativa
	ACQUA CONDOTTA	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
	GELO	Franchigia frontale	==	3% delle somme rispettivamente assicurate con il massimo di 30.000 euro per annualità assicurativa
	INTASAMENTO O TRABOCCAMENTO GRONDE PLUVIALI PER OCCLUSIONE DA NEVE O GRANDINE	1.000 euro	10%	30.000 euro
	FUORIUSCITA DI ACQUA DA MACCHINARIO E TUBI DI COLLEGAMENTO	Franchigia frontale	==	10.000 euro per annualità assicurativa
	RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA	Franchigia frontale	==	10.000 euro per annualità assicurativa
	RICERCA E RIPARAZIONE TUBI INTERRATI	Franchigia frontale	==	3.000 euro per annualità assicurativa
	RICERCA E RIPARAZIONE TUBI GAS	Franchigia frontale	==	5.000 euro per annualità assicurativa
	DISPERSIONE LIQUIDI DA SERBATOI CON CAPIENZA SUPERIORE A 300 LITRI	Franchigia frontale	==	50.000 euro per annualità assicurativa
	DUPLICAZIONE DOCUMENTI	Franchigia frontale	==	2.000 euro per annualità assicurativa
	RIPROGETTAZIONE, URBANIZZAZIONE	Franchigia frontale	==	3% dell'importo indennizzabile con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa

	ONORARI PERITI E PROGETTISTI	Franchigia frontale	==	3% dell'importo indennizzabile con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa
	RIMPIAZZO COMBUSTIBILE	Franchigia frontale	==	4.000 euro per annualità assicurativa
	ANOMALO CONSUMO D'ACQUA	Franchigia frontale	==	3.000 euro per annualità assicurativa
	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Franchigia frontale	==	10% dell'importo indennizzabile. Fino a 5.000 euro la liquidazione di dette spese avverrà senza tenere conto della suddetta percentuale sul danno indennizzabile
	TRASLOCO E RICOLLOCAMENTO	Franchigia frontale	==	10% dell'importo indennizzabile
	PREZIOSI (compresi nella definizione di contenuto)	Franchigia frontale	==	20% della somma assicurata come contenuto con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa
	VALORI (compresi nella definizione di contenuto)	Franchigia frontale	==	2.000 euro per annualità assicurativa
	BENI TECNICI (compresi nella definizione di contenuto)	Franchigia frontale		20% della somma assicurata come contenuto con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa
	OGGETTI PARTICOLARI (compresi nella definizione di contenuto)	Franchigia frontale		10.000 euro per singolo oggetto con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa
	URTO DI VEICOLI STRADALI	Franchigia frontale	==	100.000 euro per annualità assicurativa
Estensione garanzia C)	FENOMENO ELETTRICO	Franchigia frontale	10% relativamente a sistemi elettronici al servizio di singoli macchinari o inglobati in essi	Somma assicurata
Estensione garanzia D)	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	==	==	Somma assicurata con il limite di: - 10% della somma con il massimo di 10.000 euro per sgombero residui radioattivi di cui al DPR 185/64 - 10% della somma con il massimo di 10.000 euro per bonifica del suolo contaminato

Estensione garanzia E)	MANCATA REFRIGERAZIONE	Franchigia frontale	10%	Somma assicurata
Estensione garanzia F)	CRISTALLI	Franchigia frontale	10%	Somma assicurata
Estensione garanzia G	MERCI TRASPORTATE	Franchigia frontale	10%	Somma assicurata
Estensione garanzia H)	GUASTI MACCHINE	Franchigia frontale	10%	Somma assicurata
Estensione garanzia I)	TERREMOTO	10.000 euro	10%	50% della somma assicurata alla partita fabbricato e contenuto
Estensione garanzia J)	INONDAZIONE, ALLUVIONE	10.000 euro	10%	50% della somma assicurata alla partita fabbricato e contenuto
Estensione garanzia K)	ALLAGAMENTO	5.000 euro	10%	30% della somma assicurata alla partita fabbricato e contenuto con il massimo di 50.000 euro

CAPITOLO 2 – FURTO, RAPINA ED ALTRE GARANZIE

BENI ASSICURABILI

Il Contraente/Assicurato può scegliere se assicurare uno o più dei seguenti beni:

- **CONTENUTO**
- **IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE (solo in abbinamento al capitolo Incendio)**
- **CONTENUTO VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE (solo in abbinamento al Contenuto)**
- **VALORI E PREZIOSI NEI LOCALI (solo in abbinamento al Contenuto)**

COME ASSICURIAMO

I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di Assicurazione:

- **CONTENUTO: forma Primo Rischio Assoluto**
- **IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE: forma Primo Rischio Assoluto**
- **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI: forma Primo Rischio Assoluto**
- **CONTENUTO VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE: forma Primo Rischio Assoluto**
- **VALORI E PREZIOSI NEI LOCALI: forma Primo Rischio Assoluto**
- **PORTAVALORI: forma Primo Rischio Assoluto**

MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno (anche se posta sul tetto) situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale **sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:** robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro entrambi antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 (novecento) centimetri quadrati.

Relativamente agli impianti di energia rinnovabile, la garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che:

- il Furto avvenga forzando gli appositi sostegni con rottura dei meccanismi di fissaggio dell'impianto;
- gli accessori mobili od immobili connessi all'impianto (per esempio: inverter, batterie, centralina, apparecchiature di controllo e rilevazione) siano custoditi, nell'ubicazione indicata in polizza, in locali chiusi e protetti da idonei congegni di chiusura (come sopra definiti) ed avvenga l'effrazione degli stessi.

COSA ASSICURIAMO

Il Contraente/Assicurato può scegliere se acquistare singolarmente o entrambe le Garanzie Base "Furto, Rapina ed altri danni" e "Guasti cagionati dai ladri".

Art 2.1 – Furto, Rapina ed altri danni

BENE indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- 1. Furto** perpetrato con le seguenti modalità:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) con uso di chiavi originali, anche elettroniche, smarrite o sottratte all'Assicurato, ai prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia. **La garanzia opera dalla data di denuncia alla pubblica Autorità dello smarrimento o sottrazione e fino alle ore 24:00 del 5° giorno successivo alla denuncia stessa;**
 - c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - d) con introduzione clandestina dei ladri a condizione che l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno;
 - e) dall'esterno attraverso le maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - f) dai dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro ed a locali chiusi, a condizione che il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - g) con rottura dei vetri delle vetrine fisse durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti nei locali assicurati;
 - h) con rottura fra le ore 8:00(otto) e le ore 24:00(ventiquattro), dei soli vetri fissi delle vetrine e delle porte vetrate, efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale.
- 2. Rapina od estorsione** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- 3. i danni guasti e i danni causati dai ladri** per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione a:
 - a. infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati;
 - b. camere di sicurezza e relative porte (escluso il Contenuto);
 - c. impianti di sorveglianza o allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area aziendale, compreso il loro furto;
 - d. cancelli, cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati

- 4) **i danni causati da atti vandalici dei ladri** commessi durante il furto, la rapina o l'estorsione o nel tentativo di commetterlo con esclusione dei danni da scritte o imbrattamenti alle parti esterne del fabbricato;
- 5) **il furto di fissi ed infissi**, escluso grondaie ed altre installazioni esterne, al servizio del Fabbricato;
- 6) **le spese documentate** per il miglioramento dei mezzi di chiusura e protezione a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza;
- 7) **le spese documentate** per una temporanea vigilanza dei locali contenenti i beni assicurati qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso;
- 8) **le spese documentate relative ad onorari di periti o consulenti** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle disposizioni di Polizza, nonché la quota parte di spese a seguito di nomina del terzo perito;
- 9) **le spese sostenute e documentate per la** ricostruzione di archivi anche informatici, stampi e modelli danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 10) **le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature** poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione assicurata, in caso di sottrazione o smarrimento delle relative chiavi, a condizione che sia stata fatta regolare denuncia alla Pubblica Autorità e la sostituzione sia stata effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia;
- 11) **le spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali** sottratti o danneggiati all'Assicurato o ai componenti il suo Nucleo familiare, a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione

Art 2.2 – Guasti cagionati dai ladri

BENE, nei limiti della somma assicurata risponde dei danni causati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati a:

- a) infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati;
- b) camere di sicurezza e relative porte (escluso il Contenuto);
- c) impianti di sorveglianza o allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area aziendale, compreso il loro furto;
- d) cancelli, cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati

Qualora venga acquistata anche la Garanzia Base "Furto, Rapina e altri danni", la somma assicurata alla presente garanzia deve intendersi in aumento a quanto previsto alla Garanzia Base di cui sopra.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla Garanzia base può scegliere di estendere la propria copertura prestando le seguenti partite di polizza o richiamando le seguenti estensioni di garanzia:

A) Contenuto, preziosi e valori in cassaforte

La garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e Rapina ed Estorsione (art. 2.1 punto 2) al Contenuto, ai preziosi e ai valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all'interno della cassaforte posta nei locali indicati in Polizza a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. 2.1, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso della stessa.

B) Preziosi e valori nei locali

La garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e Rapina ed Estorsione (art. 2.1 punto 2) ai preziosi e ai valori, anche se di proprietà di terzi, ovunque riposti all'interno dell'abitazione indicata in Polizza compresi quelli in cassaforte o in mezzi di custodia, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'art. 2.1.

C) Portavalori

La garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata ai danni materiali e diretti ai valori, al di fuori dei locali indicati in Polizza, causati dai seguenti eventi:

- furto anche con destrezza avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata per il trasporto dei valori;
- scippo, strappando di mano o di dosso i valori;
- rapina ed estorsione;
- furto commesso mediante la rottura dei vetri dell'autovettura utilizzata per il trasporto dei valori a condizione che l'incaricato del trasporto sia a bordo dell'autovettura stessa.

perpetrati sull'Assicurato, sui suoi famigliari, sulle persone dipendenti incaricate del trasporto mentre al di fuori dei locali assicurati hanno indosso e/o a portata di mano i valori durante il trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

D) Distributori automatici

A parziale deroga dell'Art. 2.3 punto 10), e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti da Furto e Guasti cagionati dai ladri ai distributori, alle merci pertinenti all'attività assicurata ed ai valori, contenuti in distributori automatici di proprietà od in uso all'Assicurato senza l'effrazione dei mezzi di chiusura dei locali. Ai fini della validità della garanzia detti distributori devono essere installati in apposite aperture nelle serrande dei locali contenenti i beni assicurati oppure all'esterno dei locali, nella medesima ubicazione, ma fissati saldamente al suolo o ai muri del Fabbricato.

E) Beni all'aperto

A parziale deroga dell'Art. 2.3 punto 9) e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti da Furto alle merci pertinenti all'attività assicurata ed al Macchinario posti all'aperto nell'ambito del perimetro aziendale. La presente garanzia è operante a condizione che il perimetro dell'area aziendale sia recintato con:

- inferriate di altezza non inferiore a mt 1,80 saldamente ancorate al suolo;
- muratura o manufatti prefabbricati di altezza non inferiore a mt 1,80;
- muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 (trenta) cm. con recinzione metallica soprastante saldamente ancorata allo stesso di altezza non inferiore a mt. 1,50.

Le aperture e gli accessi devono essere chiusi da cancelli e/o porte metalliche, lega metallica o legno pieno ed a loro volta devono essere chiusi con serrature, lucchetti od idonei congegni tali da poter accertare in caso di Sinistro l'avvenuta effrazione degli stessi. Nelle recinzioni e nelle inferriate sono consentite luci solamente di dimensioni tali da non consentire l'introduzione senza l'effrazione delle strutture stesse.

F) Deroga al singolo rischio

La garanzia è estesa al Macchinario ed alle Merci inerenti all'attività assicurata, posti in altri locali facenti parte di fabbricati in ubicazioni diverse purché a distanza non superiore a mt 200(duecento) in linea d'aria, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti per l'ubicazione principale del Rischio.

G) Fiere e mostre

La garanzia è estesa, al Macchinario ed alle Merci inerenti all'attività assicurata, posti temporaneamente presso fiere e mostre alle quali l'Assicurato partecipa. La garanzia è operante a prescindere dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato e dai mezzi di chiusura e prevenzione esistenti. Se al momento del Sinistro le Merci ed il Macchinario sono coperti da assicurazione per il Rischio Furto anche da specifica Polizza stipulata dalla mostra o dalla fiera, la presente garanzia opera esclusivamente, nei limiti della Somma Assicurata, per la parte di danno eccedente la Somma Assicurata con detta Polizza.

H) Impianto di allarme

L'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione, resa dal Contraente e richiamata in Polizza, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da Impianto di allarme antifurto a Norme CEI, con trasmissione a distanza automatica del segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'ordine e/o al titolare a mezzo di collegamento con ponte radio o linea telefonica.

Il Contraente dichiara inoltre:

- che l'impianto di allarme è stato installato da un professionista specializzato e di essere in possesso di certificato di collaudo/installazione;
- di impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo quando nei locali non ci sono persone;

- di far effettuare tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche solo a ditta certificata e, in caso di guasto, di prendere tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Se in caso di Sinistro risulta il mancato funzionamento, anche parziale, dell'impianto o la non conformità dello stesso ai requisiti sopra indicati, BENE applicherà uno Scoperto del 30% sul danno accertato.

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 2.3 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni, allagamenti e qualsivoglia altro evento naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- 3) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;**
- 4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
 - a) del Contraente o dell'Assicurato, o di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere;**
 - b) degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;**
 - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - d) dai dipendenti dell'Assicurato salvo quanto previsto all'art. 2.1 punto 1 f);**
 - e) di persone legate da vincoli di parentela a quelle elencate ai precedenti punti a. e b.**
- 5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi;**

- 6) qualora i locali contenenti le cose assicurate rimangano incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi; in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno;**
- 7) a preziosi e valori (se non assicurati con partita specifica).**
- 8) da furto avvenuti quando non esistano o non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura disciplinati in polizza oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse;**
- 9) da furto, rapina ed estorsione di beni posti all'aperto o comunque al di fuori dei locali indicati in Polizza;**
- 10) alle vetrinette esterne ed al relativo Contenuto, ai valori ed alle merci nei distributori automatici esterni ed ai distributori stessi;**
- 11) da furto con destrezza salvo quanto previsto all'estensione di garanzia "portavalori";**
- 12) danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber.**
- 13) relativamente all'estensione di garanzia C) Portavalori si intendono inoltre esclusi:**
 - a. Il trasporto dei valori effettuato dalle ore 23.00 alle ore 6.00;**
 - b. Il trasporto dei valori effettuato da persona con età inferiore a 18 anni e superiore a 75 anni;**
 - c. Il trasporto dei valori effettuato al di fuori del territorio Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.**

LIMITI DI COPERTURA

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI DANNO O GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
Mezzi di chiusura	Furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi a quanto indicato	Franchigia frontale	30%	Somma assicurata
Mezzi di chiusura	Furto con sola rottura di cristalli o vetri, agevolato da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato assicurato	Franchigia frontale	20%	Somma assicurata
Mezzi di chiusura	Furto senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone	Franchigia frontale	20%	Somma assicurata
	Furto attraverso veicoli all'interno dei locali o del perimetro aziendale	Franchigia frontale	20%	Somma assicurata
Art 2.1 Punto 1 – b)	Furto con utilizzo di chiavi originali smarrite o sottratte	Franchigia frontale	20%	Somma assicurata
Art 2.1 Punto 1 – h)	Furto con rottura dei soli vetri fissi delle vetrine e delle porte dalle 8.00 alle 24.00 durante i periodi di chiusura diurna	Franchigia frontale	20%	Somma assicurata contenuto
Art 2.1 Punto 3	Guasti e danni causati dai ladri	Franchigia frontale	==	10% della somma assicurata contenuto con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa
Art 2.1 Punto 4	Danni causati da atti vandalici dei ladri	Franchigia frontale	==	Somma assicurata contenuto
Art 2.1 Punto 5	Furti di fissi ed infissi	Franchigia frontale	==	10% della somma assicurata contenuto con il massimo di 3.000 euro per annualità assicurativa
Art 2.1 Punto 6	Spese miglioramento mezzi di chiusura	Franchigia frontale		2.000 euro per annualità assicurativa
Art 2.1 Punto 7	Spese per temporanea vigilanza	Franchigia frontale		2.000 euro per annualità assicurativa
Art 2.1 Punto 8	Spese per onorari periti e consulenti	Franchigia frontale		10% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa
Art 2.1 Punto 9	Spese ricostruzione archivi anche informatici	Franchigia frontale		1.000 euro per annualità assicurativa
Art 2.1 Punto 10	Spese modifica o sostituzione serrature	Franchigia frontale		2.000 euro per annualità assicurativa
Art 2.1 Punto 11	Spese duplicazione o rifacimento documenti	Franchigia frontale		1.000 euro per annualità assicurativa
Estensione di garanzia c)	Portavalori	Franchigia frontale	20%	Somma assicurata

Estensione di garanzia D)	Distributori automatici	Franchigia frontale		10% della somma assicurata contenuto con il massimo di 2.000 euro per annualità assicurativa
Estensione di garanzia E)	Beni all'aperto	Franchigia frontale		20% della somma assicurata contenuto con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa
Estensione di garanzia F)	Deroga al singolo rischio	Franchigia frontale		30% della somma assicurata contenuto
Estensione di garanzia G)	Fiere e mostre	Franchigia frontale		30% della somma assicurata contenuto con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa
Estensione di garanzia H)	Impianto di allarme non conforme a quanto indicato impianto di allarme non funzionante o non attivato	Franchigia frontale	30%	

CAPITOLO 3 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

COSA ASSICURIAMO

Il Contraente/Assicurato può decidere se acquistare in alternativa una delle seguenti Garanzie Base:

- DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
- MAGGIORI SPESE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

COME ASSICURIAMO

- DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ: importo fisso giornaliero
- MAGGIORI SPESE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ: forma Primo Rischio Assoluto

Art. 3.1 – Diaria per interruzione di attività

BENE indennizza l'Assicurato, nei limiti previsti dalla Polizza e anche se avvenute con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato (in deroga all'art 1900 c.c.), delle perdite che a quest'ultimo possono derivare da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata svolta nel luogo indicato in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- autocombustione o fermentazione;
- azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica;
- caduta ascensori e/o montacarichi;
- caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- crollo e/o collasso strutturale del Fabbricato causato da cedimento e/o franamento del terreno nonché da cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati, purché non causati da o conseguenti a slavine, valanghe, eruzione vulcaniche, errori di progettazione o di calcolo, errori nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, sovraccarico delle strutture portanti, mancata od inadeguata manutenzione;
- crollo totale o parziale del Fabbricato provocato da sovraccarico di neve. La semplice deformazione di una o più parti del Fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non è assimilabile al crollo;
- danni ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- danni alle macchine ed impianti elettrici di pertinenza del Fabbricato e/o del Contenuto;
- danni da acqua: spargimenti d'acqua fuoriuscita a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento installati nel Fabbricato;
- danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- esplosione;
- eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria;

- m) eventi socio politici, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tali eventi;
- n) furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato a condizione che:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - Il furto sia commesso in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- o) furto. Sono parificati ai danni da furto:
 - Il furto di fissi ed infissi o i guasti causati agli stessi;
- p) i guasti causati ai locali e alle cose assicurate in occasione di furto consumato o tentato;
- q) gelo;
- r) implosione;
- s) incendio, compresi i danni provocati allo scopo di arrestare l'Incendio;
- t) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- u) rapina, compresa quella iniziata dall'esterno dei locali dell'Assicurato;
- v) rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature di proprietà o in uso all'Assicurato a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione;
- w) rottura di vetri e cristalli;
- x) scoppio, anche esterni, compresi quelli di materie o sostanze esplosive detenute legalmente dall'Assicurato;
- y) urto di veicoli stradali o natanti.

Art. 3.2 - Maggiori spese

BENE, in caso di Sinistro indennizzabile a termini del Capitolo 1 - Incendio e altri Danni ai Beni, che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla specifica partita, le spese necessarie ed indispensabili per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e nell'arco di tempo massimo di tre mesi dal verificarsi del Sinistro; non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza di tale periodo.

Dette spese devono riguardare:

- a) l'uso di Macchinario in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
- b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- c) le lavorazioni presso terzi;
- d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- e) l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- f) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 3.3 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

1) Relativamente alla Diaria per interruzione di attività.

BENE non indennizza i danni causati e/o conseguenti a:

- a) reati commessi dal Contraente/Assicurato, dagli amministratori o da altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso;
- b) dolo del Contraente/Assicurato, degli amministratori o di altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso;
- c) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, rivoluzione, confisca, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e) mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eccesso di marea (acqua alta);
- f) Terremoto, alluvione, inondazione, allagamenti, bradisismo e/o variazione delle falde freatiche; valanghe e slavine; eruzioni vulcaniche;
- g) Flash Flood (precipitazione abbondante, violenta, talora temporalesca, che può provocare in poche ore un allagamento);
- h) umidità e stillicidio;
- i) alla distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri su supporti cartacei o su altri supporti;
- j) ampliamento, ristrutturazione, trasformazione o manutenzione dei fabbricati e degli impianti;
- k) i giorni di interruzione durante i quali l'attività dell'Azienda assicurata sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato;
- l) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità;
- m) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);
- n) attacco o infezione di virus informatici in genere; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;
- o) perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata;

- p) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o macchinari;
- q) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;
- r) impiego di esplosivi in genere;
- s) di Responsabilità Civile di qualsiasi tipo;
- t) sinistri avvenuti in rischi assicurati al di fuori del territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- u) inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo;
- v) esclusione di qualsiasi danno causato da e/o derivante da contaminazione Nucleare, Radioattiva, Chimica e Biologica;
- w) scoppio avvenuto nell'impianto o nel Macchinario determinato da corrosione, usura o difetto di materiale;
- x) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- y) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda; cessione o alienazione, totale o parziale dell'azienda.

2) Relativamente alle Maggiori Spese:

BENE non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell'attività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, stati di guerra, scioperi che impediscano o rallentino le forniture.

LIMITI DELLA COPERTURA

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 3.1	DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ	Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico: i primi 5 giorni di inattività altre garanzie previste: i primi 3 giorni di inattività	==	L'importo giornaliero indicato in polizza con il massimo di 60 giorni per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.2	MAGGIORI SPESE	Franchigia frontale	10%	Somma assicurata

CAPITOLO 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE

CHI ASSICURIAMO

Per la garanzia base "Responsabilità Civile verso Terzi" risultano assicurati i seguenti soggetti:

- **CONTRAENTE/ASSICURATO**

e rispetto a quest'ultimo

- **LE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE**

Per la garanzia base "Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato" risultano assicurati i seguenti soggetti:

- **IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE**

Per la garanzia base "Responsabilità Civile derivante dalla Conduzione dei locali" risultano assicurati i seguenti soggetti:

- **IL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE**

Per la garanzia base "Responsabilità Civile Tirocinante" risultano assicurati i seguenti soggetti:

- **IL TIROCINANTE CHE SVOLGE LE PROPRIE MANSIONI PRESSO L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE**

COME ASSICURIAMO E DOVE

I soggetti e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base della seguente Forma di Assicurazione:

- nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e le garanzie risultano operanti per il mondo intero fatta eccezione per USA, Canada e Messico dove la garanzia si intende operante esclusivamente per partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, corsi di formazione, il tutto avente carattere di temporaneità.

COSA ASSICURIAMO

Il Contraente può scegliere se acquistare singolarmente o tutte le Garanzie:

- Base "Responsabilità Civile verso Terzi"
- Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato
- Responsabilità civile derivante dalla sola conduzione dei locali
- Responsabilità Civile del Tirocinante".

Art. 4.1 – Responsabilità civile verso Terzi

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Sono altresì comprese le attività che possono essere considerate complementari ed accessorie all'attività dichiarata in Polizza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) partecipazione a fiere e mostre compresi i danni causati durante l'allestimento, il montaggio e lo smontaggio degli stand;
- 2) servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- 3) servizio antincendio interno o intervento diretto dei dipendenti a tale scopo;
- 4) organizzazione di visite all'azienda, presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa;
- 5) servizio di pulizia dei locali adibiti all'attività dichiarata in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza;
- 6) impiego da parte dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, nell'ambito dell'attività assicurata, di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
- 7) gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali dell'azienda, compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- 8) proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, ovunque installati sul territorio italiano;
- 9) gestione di CRAL aziendale, spacci aziendali anche aperti al pubblico;
- 10) organizzazione di attività sportive o ricreative, ritrovi, manifestazione e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere;
- 11) proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario;
- 12) gestione di servizi di ristoro, mensa aziendale, proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compreso il Rischio conseguente alla somministrazione di cibi. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Azienda. Resta esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la Responsabilità Civile imputabile al gestore;
- 13) pulizia, riparazione, ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza;
- 14) errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi o nelle aree di pertinenza dell'azienda.

Per le attività complementari ed accessorie affidate a soggetti terzi non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti esclusivamente per la sola committenza.

Sono altresì comprese le seguenti garanzie:

- a) **Committenza veicoli:** comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di BENE nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione

che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

- b) **Rischio smercio:** comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi, compreso gli acquirenti, causati dalle cose vendute, escluso i danni causati da vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nei locali dove viene svolta l'attività l'assicurazione è operante anche per i danni dovuti da vizio del prodotto. La garanzia è operante esclusivamente per prodotti venduti o somministrati durante il periodo di validità della garanzia a condizione che i danni si verifichino entro 12(dodici) mesi dalla vendita o somministrazione e comunque non oltre 3(tre) mesi dalla scadenza della Polizza. Il limite di risarcimento previsto nell'apposita tabella rappresenta anche il massimo esborso per BENE in caso di Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi, causati dalle cose vendute o somministrate, originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi ma comunque entro il periodo di validità della Polizza. Se al momento del Sinistro le merci vendute o somministrate sono coperte da assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti (prestata con BENE o con altra Compagnia) la presente garanzia opera esclusivamente, nei limiti del Massimale assicurato per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con detta Polizza Responsabilità Civile Prodotti.
- c) **Responsabilità personale addetti:** comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, o ad altri dipendenti, se operante la garanzia RCO, nello svolgimento delle loro mansioni. Relativamente alla presente garanzia BENE risponde:
- per danni a terzi nei limiti del massimale RCT indicato in polizza;
 - per danni ad altri addetti per morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'art. 583 del Codice Penale, nel limite del Massimale RCO se attivata la specifica Estensione di garanzia.
- d) **Responsabilità danni da incendio:** a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 14), comprende la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato o del relativo Contenuto, destinati all'attività dichiarata in Polizza, di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto. La presente garanzia è prestata in eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso Terzi" del Capitolo 1 – Incendio e altri Danni ai Beni.
- e) **Interruzione o sospensione dell'attività:** comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile in base al presente Capitolo.
- f) **Lavori presso terzi:** comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di attività, inerenti quella assicurata, al di fuori

dell'ubicazione indicata in Polizza, quali: carico e scarico, assistenza, montaggio e smontaggio, installazione, manutenzione, riparazione, verifica, rifornimento, compresi i danni:

- ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume e peso non possono essere rimosse agevolmente o la cui rimozione risulti difficoltosa;
- alle cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico conseguenti alla caduta delle cose stesse per rottura o guasto del mezzo meccanico utilizzato.

- g) **Danni a veicoli parcheggiati:** comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni ai veicoli a motore, sia dei dipendenti che di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati.
- h) **Danni a mezzi sotto carico e scarico:** comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni nell'ubicazione indicata in Polizza.
- i) **Danni a cose in consegna e custodia:** a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 24, comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.
- j) **Committenza lavori straordinaria manutenzione:** comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti destinati all'attività assicurata rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni cagionati a terzi, per morte o lesioni personali. La garanzia è operante a condizione che L'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il tutto conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo stesso.
- k) **Leasing:** comprende la Responsabilità Civile derivante alla Società di Leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione all'Assicurato/ Contraente. Ai fini della presente garanzia l'Assicurato/Contraente non è considerato terzo mentre i dipendenti dell'Assicurato son considerati terzi nei limiti del Massimale RCO, se attivata la relativa estensione di garanzia. Nel caso risulti operante un'altra assicurazione, stipulata dalla Società di Leasing per le medesime garanzie, la presente opera a Secondo Rischio e pertanto per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali di detta Polizza.
- l) **Inquinamento accidentale:** a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 23, comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a

contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, serbatoi, macchinari ed attrezzature dell'azienda assicurata. La garanzia è altresì operante per le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. In caso di più richieste di risarcimento, avanzate anche in tempi diversi, ma originate da una medesima causa di inquinamento il Sinistro sarà considerato come unico evento e pertanto il limite di risarcimento indicato nel simplo di Polizza deve intendersi unico. La garanzia opera esclusivamente per danni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e denunciati non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza della stessa.

Art. 4.2 – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà del fabbricato indicato in Polizza e relative parti comuni, compresi gli impianti fissi, ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di Responsabilità Civile assicurate con il presente Contratto:

- 1) danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso Terzi" nel Capitolo 1 Incendio e altri Danni ai Beni;
- 2) parti comuni: qualora il Fabbricato assicurato faccia parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune;
- 3) danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- 4) danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a sostanze di qualunque natura emesse o a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza. La garanzia è altresì operante per le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. In caso di più richieste di risarcimento, avanzate anche in tempi diversi, ma originate da una medesima causa di inquinamento il Sinistro sarà considerato come unico evento e pertanto il limite di risarcimento indicato nel simplo di Polizza deve intendersi unico. La garanzia opera esclusivamente per danni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e denunciati non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza della stessa;

- 5) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne di pertinenza del fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o condutture;
- 6) Committenza lavori: responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato. In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche. La garanzia opera purché l'Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 del Codice Penale.

Art. 4.3 – Responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività descritta in Polizza escluso qualsiasi danno derivante dall'esercizio dell'attività. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 4.4 – Responsabilità civile derivante dalla attività di Tirocinante

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla sola frequentazione dei locali ove l'Assicurato svolge il tirocinio sostenuto presso l'Azienda/Ente Ospitante indicata in scheda di polizza con mansione dovuta all'attività indicata in polizza di tale Azienda/Ente Ospitante.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alle Garanzie Base "Responsabilità civile verso Terzi" – "Responsabilità civile derivante dalla proprietà del Fabbricato" – "Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali" può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:

- a) Responsabilità civile Addetti / Prestatori di Lavoro:** BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia

tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (per capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile a termini di legge:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio. L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 2.600,00 per ciascun prestatore di lavoro infortunato.

La garanzia R.C.O. è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione è operante a condizione che al momento del Sinistro:

- L'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- Il rapporto e la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

I titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono compresi in garanzia limitatamente all'azione di rivalsa esperita dall'INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i Sinistri che avvengano in tutto il mondo.

La garanzia è inoltre estesa, limitatamente a morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, all'attività assicurata da:

- agenti di commercio, rappresentanti, liberi professionisti in genere e loro collaboratori che frequentano l'azienda per ragioni connesse alla loro professione;
- dipendenti di aziende di trasporto, fornitori o clienti che partecipano occasionalmente alle operazioni di carico e scarico;
- persone, non addetti dell'Assicurato, di ditte terze incaricate dall'Assicurato stesso per lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudo;
- addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs. n. 38/2000, stagisti, persone partecipanti a corsi professionali, lavoratori occasionali, in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata.

- b) Malattie Professionali:** l'estensione di garanzia Responsabilità Civile Addetti / Prestatori di Lavoro viene altresì estesa alle malattie professionali regolarmente riconosciute dall'INAIL e per le quali il medesimo Ente abbia erogato un Indennizzo, a condizione che le malattie siano insorte e si siano manifestate in data successiva alla decorrenza della Polizza e che

siano regolarmente denunciate entro 6 (sei) mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Massimale Assicurato indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione di BENE:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dalla medesima tipologia di malattia professionale;
- per più danni, anche di tipologie diverse, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

L'Assicurato dichiara esplicitamente di non essere a conoscenza e di non aver avuto richieste di Risarcimento in ordine ai rischi per i quali è operante la presente garanzia per fatti posti in essere prima della decorrenza della presente Polizza.

BENE ha il diritto di effettuare ispezioni del Rischio e l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire notizie e documentazioni necessarie.

Ferme restando le norme in merito alla denuncia di Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare a BENE l'insorgenza di una malattia professionale con la massima tempestività e fornire notizie e documenti relativi al caso denunciato.

c) Responsabilità civile della Proprietà di Impianto a Energia Rinnovabile

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell'impianto di energia rinnovabile.

Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla sola Garanzia Base "Responsabilità Civile verso Terzi" può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:

d) Responsabilità civile Prodotti

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 15, nei limiti previsti dalla presente Polizza e fino alla concorrenza del Massimale convenuto, di quanto sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzioni o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso, che siano conseguenza diretta dei difetti accidentali dei prodotti per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore e verificatisi successivamente alla consegna a terzi.

Inizio e termine della garanzia. L'assicurazione opera per le sole richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della Polizza, per danni cagionati a terzi dai prodotti difettosi fabbricati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza e consegnati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque non oltre i due anni antecedenti la data di effetto indicata nel frontespizio.

In caso di Sinistro in "serie", ovvero una pluralità di eventi dannosi originati dal medesimo difetto, anche se lo stesso si è manifestato in più prodotti fabbricati e in tempi differenti, è considerata ai fini della validità della presente copertura la data della prima richiesta risarcitoria anche per le richieste risarcitorie presentate successivamente alla data di cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre il limite di un anno dalla cessazione di efficacia della copertura.

La garanzia è operante ai sensi degli Art. 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato in sede di sottoscrizione del Contratto, nelle quali dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare l'insorgere di richieste risarcitorie ai termini di Polizza.

Limiti territoriali. La presente copertura è valida per i prodotti venduti e/o distribuiti dall'Assicurato, in qualità di produttore, in qualsiasi paese del mondo ad esclusione di U.S.A, Canada e Messico, per i danni ovunque verificatisi.

Il massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso per BENE per annualità assicurativa anche in caso di più Sinistri o di Sinistri in serie verificatisi nella medesima annualità assicurativa.

E) Danni a cose di terzi movimentate

Comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 25, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, escluso i veicoli a motore ed i natanti, sollevate, caricate o scaricate, trasportate, rimorchiate, o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, nell'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza.

F) Danni ai mezzi di trasporto in consegna e custodia

Comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 24, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni causati, nell'ambito dell'ubicazione indicata in Polizza, ai veicoli a motore ed ai natanti in consegna, custodia o detenuti a qualsiasi titolo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione e durante l'esecuzione dei predetti lavori compresa l'installazione di accessori, la sostituzione di pneumatici ed i danni a seguito di operazioni di movimentazione e caduta dal ponte di sollevamento.

La garanzia è altresì estesa:

- 1) all'esercizio di soccorso stradale automobilistico, effettuato come attività complementare, intendendosi per tale tutte le operazioni necessarie per il recupero del veicolo in avaria;
- 2) ai danni ai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza a condizione che alla guida dei veicoli stessi ci sia l'Assicurato od un suo dipendente, muniti di regolare abilitazione alla guida, e che il Sinistro avvenga durante l'orario di lavoro;
- 3) ai danni subiti dai veicoli dei clienti sottoposti a lavaggio sia interno che esterno purché detto lavaggio sia effettuato dall'Assicurato o da suoi dipendenti;
- 4) ai danni subiti dai veicoli dei clienti durante il rifornimento, effettuato dall'Assicurato o da suoi dipendenti, riconducibili esclusivamente all'errata erogazione di carburante.

G) Garanzia postume autofficine

Comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore di veicoli o gommista, di cui alla legge 122 del 5/2/1992, per i danni cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, compresi i danni derivanti da operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato sia responsabile a termini di legge.

La garanzia è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione e manifestatisi entro 12(dodici) mesi dalla data di riconsegna al cliente, purché denunciati a BENE durante il periodo di validità della Polizza.

H) Garanzia postuma installatore, riparatore, posa in opera

Comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore, manutentore, installatore di impianti, attrezzature e cose in genere, anche non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art 1 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art 3 del D.M stesso.

La garanzia è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'assicurazione, manifestatisi entro 24(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e denunciati entro 12(dodici) mesi dalla data di cessazione della Polizza.

I) Danni da furto

Comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 13, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi, da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati sempreché:

- emerga responsabilità da accertata negligenza e/o imprudenza dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali deve rispondere;
- le impalcature, le attrezzature fisse ed i ponteggi siano dotati di sistema antifurto, regolarmente installato e funzionante.

J) Speciale imprese edili

Comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 11 e punto 27, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni:

- alle condutture ed agli impianti sotterranei avvenuti nel corso di lavori edili o stradali effettuati dall'Assicurato;
- da assestamento del terreno a seguito di scavo e reinterro effettuato dall'Assicurato, compresi gli eventuali danni in superficie imputabili all'assestamento del terreno, purché avvenuti nel termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla consegna delle opere;
- dovuti a franamento e cedimento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;

- dovuti a bagnamento delle cose di terzi contenute all'interno del Fabbricato ed alle pareti o pavimentazioni interne del Fabbricato stesso, in conseguenza di acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione del Fabbricato. La garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia approntato adeguate strutture provvisorie a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state danneggiate dalla violenza di eventi atmosferici.

K) Subappalto

Comprende a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4.5 punto 32, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni:

- cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso, a condizione che dette ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza previste dalle vigenti legge;
- subiti dai subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale (escluse le malattie professionali), in occasione dell'esecuzione di lavori per conto dell'Assicurato, nel limite del 30% del Massimale indicato in Polizza.

La garanzia è operante a condizione che la cessione dei lavori in subappalto non superi il 50% del fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del Sinistro. Qualora detta percentuale risultasse superata BENE risarcirà il danno in proporzione tra il 50% e la percentuale effettivamente rilevata.

Nel caso che un'eventuale Sinistro risultasse coperto da una Polizza stipulata direttamente dalla ditta subappaltatrice, la presente garanzia opera solo per la parte di danno eventualmente eccedente il Massimale prestato con detta Polizza.

COSA NON ASSICURIAMO

Art 4.5 – Esclusioni

Garanzia Base Responsabilità Civile verso Terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
- 2) da impiego di macchinari, impianti, veicoli a motore, azionati o condotti da persona non abilitata a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- 3) derivanti da detenzione o impiego di sostanze esplosive;
- 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive;
- 5) di qualsiasi natura derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;

- 6) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi;
- 7) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione, posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna al committente;
- 8) derivanti da qualsiasi attività svolta in area aeroportuale, a bordo di aerei, e nelle torri di controllo. Rimangono comunque incluse in copertura tutte le attività di ufficio, commerciali o di servizio non inerenti all'attività portuale e aeroportuale specifica e svolte all'interno delle aree comuni e non riservate esclusivamente al personale di servizio e non direttamente a contatto con gli aeromobili;
- 9) derivanti dalla proprietà e gestione di ferrovie, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
- 10) riconducibili alla responsabilità vettoriale;
- 11) derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 12) derivanti da attività che richiedono controllo, intervento o sorveglianza medica/sanitaria;
- 13) da furto;
- 14) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 15) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- 16) derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;
- 17) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 18) alle opere in costruzione ed alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
- 19) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico, o ad esso equiparato, di veicoli a motore;
- 20) derivanti da proprietà ed uso di natanti, aeromobili, apparecchi da diporto e sportivi, ultraleggeri, droni;
- 21) derivanti dalla detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurata;
- 22) derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d'acqua, corsi d'acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 23) conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione non accidentali dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché dalla deviazione, dalla contaminazione, dallo scarico, dalla dispersione, dal rilascio o dalla fuga di sostanze Per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nel o sul terreno, in qualsiasi struttura, nell'atmosfera, in un corso d'acqua o in un corpo idrico, comprese le acque sotterranee, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi sequenza a quanto sopra;
- 24) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 25) alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi;
- 26) alle cose trovantesi nell'ambito lavori fatta eccezione per quelle che per peso o dimensioni non possono essere spostate altrove;
- 27) a condutture ed impianti sotterranei in genere;

- 28) dalla proprietà di fabbricati e terreni comprese relative pertinenze; dai lavori di straordinaria manutenzione compresi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.L.81/2008;
- 29) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli dalla legge;
- 30) derivanti da multe ammende e penali e comunque qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; danni patrimoniali;
- 31) derivanti da utilizzo di organismi geneticamente modificati;
- 32) commessi da subappaltatori e loro addetti;
- 33) derivanti dall'esercizio di attività professionali relative a uffici e studi professionali di qualsiasi genere, studi medici, paramedici, veterinari, ambulatori e poliambulatori, centri analisi mediche, centri elaborazione dati, farmacie, parafarmacie, agenzie di assicurazioni e di intermediazione. Per le suddette attività la garanzia opera esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali;
- 34) derivanti direttamente o indirettamente da campi magnetici, elettromagnetici o radianti, errata registrazione e cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi Macchinario, impianto, apparecchiatura elettronica, oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica dei programmi;
- 35) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra anche Civile, invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- 36) danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da "Evento Cyber";
- 37) danni derivante dall'esercizio esclusivo di vendita "on line".
- 38) derivanti, con riferimento all'attività di Tirocinante, da responsabilità professionale, contrattuale o di mancato risultato;
- 39) derivanti, con riferimento alle attività di guide turistiche in genere, dall'esercizio di:
- attività subacquea;
 - attività che prevedano l'utilizzo di tecniche speleologiche o in montagna ove vi sia la necessità di utilizzare le c.d. vie ferrate;
 - attività di safari, speleosub, free climbing o che prevedono l'uso di mezzi a motore o di trasporto mediante traino di animali;
 - attività di skipper;
 - attività di Accompagnatore Turistico;
 - proprietà ed uso di animali;
 - utilizzo di armi in genere;
 - attività di Agenzia Viaggi o Tour Operator.

Relativamente **all'Art. 4.1 punto g)** "Danni ai veicoli parcheggiati" e **punto h)** "Danni ai mezzi sotto carico e scarico" sono altresì esclusi i danni:

- da incendio, furto, atti vandalici;
- da mancato utilizzo del mezzo;
- causati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Relativamente **all'Art. 4.1 punto i)** "Danni a cose in consegna e custodia" sono altresì esclusi i danni:

- da incendio, furto, smarrimento, atti vandalici;
- da mancato utilizzo del bene;
- alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione;
- alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono oggetto di lavoro;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- alle cose trasportate, movimentate, sollevate, caricate, scaricate, rimorchiate.

Garanzia Base Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra Civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge;
- 2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
- 3) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 5) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 6) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 7) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive; conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo
- 8) conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 9) a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- 10) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 11) da furto;
- 12) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;

- 13) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 14) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato;
- 15) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
- 16) derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 17) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 18) derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d'acqua, corsi d'acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 19) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art 4.2 punto 3.

Relativamente **all'Art. 4.2 punto 2)** "Parti comuni" è altresì escluso:

- ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Relativamente **all'Art. 4.2 punto 5)** "Responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua" sono altresì esclusi i danni:

- da gelo di condutture installate all'esterno del fabbricato;
- da gelo quando l'impianto di riscaldamento risulta non in funzione da oltre 48 ore.

Relativamente **all'Art. 4.2 punto 6)** "Committenza lavori" sono altresì esclusi:

- i lavori relativi a cantieri con l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione così come previsto dal D.lgs. 81/2008.

Garanzia Base Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali

Si rendono operanti le esclusioni previste per la garanzia base" Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato "

Garanzia Base Responsabilità Civile derivante dall'attività di Tirocinante

Si rendono operanti le esclusioni previste per la garanzia base" Responsabilità Civile verso Terzi".

ESTENSIONI DI GARANZIA

Relativamente **all'estensione di garanzia A)** "Responsabilità civile Addetti / Prestatori di Lavoro" l'assicurazione non comprende i danni:

- 1) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive;
- 2) derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;

- 3) derivanti da detenzione o impiego di sostanze esplosive;
- 4) derivanti da campi magnetici, elettromagnetici o radianti;
- 5) derivanti da sindrome di immunodeficienza acquisita;
- 6) derivanti da soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: discriminazione, demansionamenti, molestie di varia natura poste in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro;
- 7) derivanti da multe ammende e penali e comunque qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 8) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra anche civile, invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- 9) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 10) da malattie professionali, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia B) se operante.

Relativamente **all'estensione di garanzia B)** "Malattie Professionali" la garanzia non è operante:

- 1) per i soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente accertata e/o indennizzata;
- 2) per le malattie professionali:
 - conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

L'esclusione di cui al precedente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Relativamente **all'estensione di garanzia C)** "Responsabilità civile della Proprietà di Impianto a Energia Rinnovabile" l'assicurazione non comprende i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge;
- 2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
- 3) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 4) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall'Art. 4.2 punto 4;

- 5) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 6) da furto;
- 7) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 8) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato,
- 9) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
- 10) derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 11) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 12) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art 4.2 punto 3.

Relativamente **all'estensione di garanzia D)** "Responsabilità civile Prodotti" l'assicurazione non comprende:

- 1) le spese e gli oneri di ritiro del prodotto dal mercato;
- 2) le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi e l'importo pari al loro controvalore;
- 3) i danni direttamente riconducibili a violazioni di legge, norme e regole vincolanti, per la sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti;
- 4) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge;
- 5) i danni da inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo e dell'aria; interruzione, impoverimento, deviazioni sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; i danni derivanti e/o conseguenti, direttamente o indirettamente da fabbricazione, produzione, commercializzazione, distribuzione, applicazione, vendita, uso, stoccaggio, salvaguardia, avvertimento o mancato avvertimento di sostanze Per- e polifluoroalchiliche (PFAS), indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi sequenza a quanto sopra;
- 6) i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo; da radioattività o radiazioni ionizzanti di materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 7) i danni da tabacco o da fumo passivo;
- 8) i danni da presenza, manipolazione, estrazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivanti e/o contenenti amianto;
- 9) le spese sostenute in sede extragiudiziale per l'accertamento delle cause del danno, se non precedentemente autorizzate da BENE;
- 10) i danni conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio e di guerra in genere;

- 11) le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo punitivo (ammende, multe e penali) e non risarcitorio, nonché i danni che causano perdite pecuniarie non comportanti danni materiali e/o corporali a persone o cose;
- 12) i danni derivanti da prodotti e componenti fabbricati destinati al settore aeronautico, aerospaziale, ferroviario, automotive (industria automobilistica, motociclistica, e di veicoli a motore in genere), caschi;
- 13) i danneggiamenti fisici a cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non causati direttamente da tali prodotti;
- 14) i danni da incendio e furto derivanti dal malfunzionamento e/o mancato funzionamento degli impianti antincendio e antifurto;
- 15) i danni riconducibili a inalazione, esistenza ed esposizione a funghi e spore;
- 16) i danni da impiego e/o detenzione di esplosivi;
- 17) i danni da violazione di marchi e/o brevetti;
- 18) i danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti, aeromobili e apparecchi di volo da diporto e sportivo;
- 19) i danneggiamenti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui i prodotti sono destinati;
- 20) i danni diretti e indiretti da onde e campi magnetici, elettromagnetici, elettrici o radianti;
- 21) i danni causati da prodotti di ingegneria genetica (OGM) o che contengono sostanze, componenti, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati;
- 22) i danni conseguenti a encefalopatia spongiforme (TSE), immunodeficienza acquisita (HIV) e malattie correlate;
- 23) i danni derivanti da prodotti in sperimentazione, oggetti promozionali/gadgets venduti contemporaneamente ai prodotti per cui è prestata l'assicurazione;
- 24) i danni derivanti da produzione e/o vendite di armi da fuoco;
- 25) i danni a manufatti edili, prefabbricati, costruzioni ed immobili in genere, realizzati, in tutto o in parte, utilizzando i prodotti assicurati;
- 26) i danni derivanti da produzione o vendita di prodotti allergeni e prodotti celiaci.

Relativamente **all'estensione di garanzia G)** "Postuma autofficine" sono altresì esclusi i danni:

- 1) il cui risarcimento è dovuto dalla Responsabilità Civile Obbligatoria per la circolazione di veicoli;
- 2) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione, manutenzione;
- 3) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- 4) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- 5) da mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso.

Relativamente **all'estensione di garanzia H)** "Postuma installatore, riparatore, posa in opera" sono altresì esclusi i danni:

- 1) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- 2) da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;

- 3) da non idoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose sono destinati;
- 4) da mancato uso, indisponibilità, interruzione o sospensione di attività;
- 5) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- 6) da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo in impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
- 7) da lavori edili o stradali in genere;
- 8) a veicoli, motoveicoli, natanti e loro parti;
- 9) riconducibili ad attività previste dalla legge 122/92.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.6 – Persone non considerate terzi

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità Civile non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- d) gli addetti che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, compresi subappaltatori e loro dipendenti;
- e) l'Azienda o Ente Ospitante, limitatamente all'attività di Tirocinante, presso la quale è svolto il tirocinio.

Art. 4.7 – Altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle medesime cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 4.8 – Regolazione Premio (parametro Fatturato)

Quando il premio della Garanzia Base "Responsabilità Civile Terzi", e delle estensioni di garanzia "Responsabilità Civile Addetti/prestatori di Lavoro", "Malattie Professionali", "Responsabilità Civile Prodotti", viene calcolato sulla base del parametro "Fatturato" dichiarato al momento della stipulazione della Polizza il premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva del Fatturato; detto Premio anticipato è da considerarsi quale Premio minimo acquisito da BENE;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del Contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel Fatturato durante lo stesso periodo.

Entro 90(novanta) giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o alla minore durata del Contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto a BENE, il Fatturato consuntivo del periodo assicurativo trascorso. La differenza attiva risultante dalla regolazione del Premio deve essere pagata, previa emissione da parte di BENE di regolare appendice, entro 30(trenta) giorni dalla decorrenza dell'appendice stessa.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione del Fatturato ovvero il pagamento della eventuale differenza attiva dovuta, in caso di sinistro l'eventuale risarcimento sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto esistente tra l'ultimo Fatturato dichiarato e quello effettivamente rilevato al momento del sinistro, fermo restando il diritto di BENE di agire giudizialmente.

Art. 4.9 – Tolleranza numero Addetti

Quando il premio della Garanzia Base "Responsabilità Civile Terzi", e delle estensioni di garanzia "Responsabilità Civile Addetti/prestatori di Lavoro", "Malattie Professionali", viene calcolato sulla base del parametro "Addetti" dichiarato al momento della stipulazione della Polizza, l'Assicurato (ai sensi dell'art 1898 cod. civ.) in caso di variazione del numero Addetti in corso di contratto dovrà darne comunicazione a BENE entro 7 giorni dal momento della variazione medesima e BENE emetterà regolare appendice di adeguamento del Premio.

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, BENE rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del Risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del Sinistro dovesse superare quello indicato in Polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in Polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in Polizza superiori a cinque ed uguali o inferiori dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in Polizza superiori a dieci.

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Art. 4.10 – Assicurazione parziale (Responsabilità Civile Proprietà Fabbriato)

Il Premio della garanzia "Responsabilità Civile Proprietà del Fabbriato" è calcolato sul valore a nuovo del Fabbriato indicato in Polizza che deve corrispondere al valore di ricostruzione dello stesso. Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, BENE risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro. Qualora in caso di Sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il Contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del Sinistro per la residua durata del Contratto; in caso contrario in occasione di successivi Sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI ALTRA GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA	Franchigia frontale	==	Massimale assicurato
Art. 4.1 punto b)	Rischio smercio	Franchigia frontale		50% del massimale RCT con il massimo di 500.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.1 punto d)	Responsabilità danni da incendio	Franchigia frontale		10% del massimale RCT con il massimo di 500.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.1 punto e)	Interruzione o sospensione dell'attività	Franchigia frontale		10% del massimale RCT con il massimo di 250.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.1 punto f)	Lavori presso terzi	Franchigia frontale		10% del massimale RCT con il massimo di 500.000 euro per annualità assicurativa limitatamente ai danni a cose
Art. 4.1 punto g)	Danni ai veicoli parcheggiati	Franchigia frontale		5% del massimale RCT con il massimo di 100.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.1 punto h)	Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia frontale		5% del massimale RCT con il massimo di 100.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.1 punto i)	Danni a cose in consegna o custodia	Franchigia frontale		25.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.1 punto j)	Committenza lavori straordinaria manutenzione	Franchigia frontale		10% del massimale RCT con il massimo di 500.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.1 punto l)	Inquinamento accidentale	5.000 euro	10%	250.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.2 punto 1)	Responsabilità danni da incendio	Franchigia frontale		10% del massimale RCT con il massimo di 500.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.2 punto 3)	Interruzione o sospensione dell'attività	Franchigia frontale		10% del massimale RCT con il massimo di 250.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.2 punto 4)	Inquinamento accidentale	5.000 euro	10%	250.000 euro per annualità assicurativa
Art. 4.2 punto 6)	Committenza lavori straordinaria manutenzione	Franchigia frontale		10% del massimale RCT con il massimo di 500.000 euro per annualità assicurativa
Estensione di garanzia D)	Responsabilità Civile Prodotti • interruzione totale e parziale di attività • danni ad altri prodotti di cui prodotto assicurato sia contenitore o contenuto • danni in USA, Canada, Messico per esportazioni occulte	Minimo 25.000 Massimo 50.000	10%	50% del Massimale con il massimo di 200.000 euro per annualità assicurativa

Estensione di garanzia E)	Danni a cose di terzi movimentate	Franchigia frontale	10%	100.000 euro
Estensione di garanzia F)	Danni ai mezzi di trasporto in consegna e custodia	Franchigia frontale	10%	50.000 euro
	• Soccorso stradale	500	10%	10.000 euro
	• Prova e collaudo veicoli	500	10%	10.000 euro
	• Veicoli sotto lavaggio	500	10%	5.000 euro
	• Veicoli durante il rifornimento	500	10%	5.000 euro
Estensione di garanzia G)	Garanzia postuma autofficine	Franchigia frontale	10%	50% del Massimale RCT con il massimo di 1.000.000 euro per annualità assicurativa per danni a persone 30.000 euro per annualità assicurativa per danni a cose
Estensione di garanzia H)	Garanzia postuma installatore, riparatore, posa in opera	Franchigia frontale	10%	50% del Massimale RCT con il massimo di 1.000.000 euro per annualità assicurativa per danni a persone 100.000 euro per annualità assicurativa per danni a cose
Estensione di garanzia I)	Danni da furto	Franchigia frontale	10%	50.000 euro per annualità assicurativa
Estensione di garanzia J)	Speciale imprese edili	Franchigia frontale	10%	50.000 euro per annualità assicurativa
Estensione di garanzia K)	Subappalto	5.000	10%	Massimale RCT

Art. 4.11 - Limite di Risarcimento globale

Fermi i massimali indicati in Polizza alle singole garanzie ed i limiti sopra indicati, BENE non risarcirà somma superiore a 10.000.000 euro in caso di unico Sinistro che coinvolga una o più garanzie del Capitolo 4 Responsabilità Civile. I massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di BENE e pertanto eventuali limiti di Indennizzo previsti contrattualmente non si intendono in aggiunta al Massimale ma sono parte dello stesso. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato in Polizza resta per ogni effetto unico, anche in caso di corresponsabilità tra loro di più Assicurati.

CAPITOLO 5 – TUTELA LEGALE

CHI ASSICURIAMO

Per la garanzia base risultano assicurati i seguenti soggetti:

- **CONTRAENTE**
- **PER LE DITTE INDIVIDUALI E LE IMPRESE FAMILIARI: IL TITOLARE, I SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, I FAMILIARI DEL TITOLARE CHE COLLABORANO NELL'ATTIVITÀ, STAGISTI E PRATICANTI;**
- **PER LE SOCIETÀ DI PERSONE: I SOCI, I SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, I FAMILIARI CHE COLLABORANO NELL'ATTIVITÀ, STAGISTI E PRATICANTI;**
- **PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI: IL LEGALE RAPPRESENTANTE, GLI AMMINISTRATORI, I SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO; STAGISTI E PRATICANTI.**

Se il Contraente svolge l'attività professionale come dipendente di Ente/ Azienda Pubblica o Privata ed è regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, le garanzie operano esclusivamente a favore del Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, **esclusa ogni attività libero professionale.**

Nel caso in cui il Contraente sia uno studio associato o una Società tra professionisti, si conviene che le garanzie operano nei confronti di tutti i liberi professionisti appartenenti allo studio o alla Società.

COME ASSICURIAMO E DOVE

Tutte le garanzie indicate nel presente capitolo sono prestate nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e per annualità assicurativa.

Le garanzie riguardano i Sinistri verificatisi:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Regno Unito, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia e in relazione a normative italiane per la consulenza legale telefonica e la denuncia querela online
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Restano ferme le specifiche previsioni relative alle singole Garanzie accessorie, se attivate.

COSA ASSICURIAMO

Art. 5.1 – Consulenza Legale Telefonica

BENE offre un servizio di consulenza legale telefonica per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;

L'Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero Telefonico dedicato +39/02/81480068 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).

AMBITI DI VALIDITÀ

La garanzia è valida nei seguenti ambiti:

- **Attività Aziendale**

1. controversie di diritto civile di natura contrattuale che hanno per oggetto l'acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
2. controversie di diritto civile con fornitori di utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua.

- **Immobili (proprietà e conduzione della sede dell'Azienda)**

1. danno extracontrattuale causato all'immobile o alle cose in esso contenute da Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile che riguardano opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie che riguardano forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile;
5. controversie relative al contratto di locazione dove ha sede l'Azienda.

- **Lavoro**

1. chiarimenti sul Decreto Legislativo 81/2008;
2. applicazione delle sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti o parasubordinati;
3. normativa generale su licenziamenti e provvedimenti disciplinari;
4. regole generali per infortuni subiti sul luogo di lavoro;
5. regole su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

- **Fiscale e Tributario**

Una prima informativa sulla disciplina e la gestione pratica dell'attività precontenziosa o contenziosa che l'Assicurato può porre in essere a fronte di una pretesa in materia tributaria o doganale, anche solo istruttoria:

1. della Guardia di Finanza;
2. dell'Agenzia delle Entrate,

In caso di stipula della sola garanzia di Consulenza Legale telefonica, BENE non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

OPZIONE BASE

In abbinamento alla Consulenza Legale Telefonica, BENE assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate, nell'ambito dell'attività di impresa o professionale dichiarata in Polizza e nella conduzione o proprietà degli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;

- per l'intervento di un perito o consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; BENE fornisce inoltre, su richiesta dell'Assicurato, una funzione per certificare contenuti digitali come foto, video e documenti, per garantire autenticità, immutabilità e incontestabilità del contenuto acquisito e attribuire valore legale, a sostegno della propria difesa o dell'assistenza legale in una controversia o procedimento legale.
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; BENE, fornisce, su richiesta, un proprio fornitore specializzato che mette a disposizione un link per accedere alla piattaforma dedicata ed effettuare denuncia querela telematica alle autorità senza spostarsi da casa, grazie ad una procedura guidata per la redazione della denuncia querela.

La denuncia o querela telematica può essere utilizzata per ottenere la condanna del colpevole e il risarcimento del danno nei seguenti casi:

- furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento;
- diffamazione sui social network;
- truffe online;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione**, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di BENE. L'importo anticipato dovrà essere restituito a BENE dall'Assicurato in solido con il Contraente entro 60(sessanta) giorni dalla sua erogazione.

Dette spese possono essere sostenute per la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate se:

- a) sono sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5.2 Esclusioni;

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, BENE sostiene o rimborsa anche le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media. Le attività coperte riguardano:

- analisi dei documenti e confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un Team di Crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- monitoraggio dei media su carta stampata e evidenze online, con l'attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche che ne consegue;
- individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale;
- stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

La copertura per le attività di Litigation PR opera nel limite indicato nella tabella limiti di risarcimento e solo tramite un fornitore individuato da D.A.S.;

- b) sono sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, se sono prosciolte o assolte nel merito con decisione passata in giudicato o è intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, BENE rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione. **Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento).**

Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando hanno avuto comunque notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art 5.2 Esclusioni;

- c) devono presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria o non pecuniaria.

Si intende esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, è pari o superiore a € 1.000,00 (euro mille).

A titolo di esempio, tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
- D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy) Regolamento UE 2016/679 (GDPR o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente);
- D. Lgs. n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.

In relazione al D.lgs. n. 231/2001 se in seguito alle indagini il Contraente risulta sprovvisto di adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative per l'esenzione delle sanzioni interdittive e opera nel limite indicato nella tabella limiti di risarcimento. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico del Contraente.

- d) devono attivarsi per richiedere il risarcimento dei danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- e) devono difendersi in controversie relative a richieste di Risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito da parte delle Persone Assicurate. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile, con il limite indicato nella tabella limiti di risarcimento. **Si intendono escluse le altre spese di difesa.**

ESTENSIONI DI GARANZIA

A) Retroattività Penale – 2 anni

La copertura di tutela legale in sede penale di cui alle lettere a) e b) dell'Opzione Base è estesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo -Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia - anche ai procedimenti penali che conseguono a fatti:

- posti in essere nei 2 anni prima della data di decorrenza del contratto;
- di cui ha conoscenza nel periodo di efficacia dello stesso.

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'Assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.

Se a favore dell'Assicurato opera già un'altra Polizza di Tutela legale a copertura dello stesso rischio, sottoscritta con un altro assicuratore, la garanzia opera a secondo rischio, a esaurimento del Massimale del contratto precedentemente sottoscritto.

Se anche le condizioni di assicurazione del contratto già in corso con altro assicuratore prevedono operatività in secondo rischio, la garanzia opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutti i contratti che l'Assicurato ha in corso per il rischio.

B) Controversie Contrattuali, Fiscali e Previdenziali

In estensione all'Opzione Base e a parziale deroga di quanto previsto nelle Esclusioni di polizza, la garanzia opera se il Contraente o l'Assicurato:

- a) deve sostenere controversie di diritto Civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 1.000,00 (euro mille) relative a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
 - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e inoltre con agenti e rappresentanti; In caso di vertenze di lavoro che riguardano il licenziamento la data di Insorgenza si identifica alla data di cessazione definitiva del rapporto lavorativo;
 - nel caso in cui il Contraente sia un professionista che svolga la propria attività in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, la garanzia opera per la tutela dei suoi diritti per vertenze nei confronti del datore di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il Risarcimento di quanto pagato a terzi;

- controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività.
- b) deve affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario: decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come successivamente modificato e integrato) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente:
- in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali
 - per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio.

La fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali viene garantita nei seguenti limiti:

- per un (1) solo caso per annualità assicurativa;
- fino a un massimo indicato nella tabella limiti di risarcimento.

La fase giudiziale viene garantita nei seguenti limiti:

- se le richieste vengono accolte integralmente: le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate per intero;
- se le richieste dell'Assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto, metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato.

La copertura opera se il valore della sanzione tributaria applicata, al netto degli oneri accessori e spese di notifica, è superiore a 1.000,00 euro;

BENE non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento tributario e rimborsa, alle condizioni sopra indicate, solo dopo aver acquisito il provvedimento definitivo.

La data di Insorgenza si identifica con il momento in cui viene compiuto il primo atto di accertamento o di rilievo della violazione. Tale momento deve verificarsi in corso di efficacia della garanzia. Inoltre, la dichiarazione fiscale o l'atto per cui è stato richiesto il tributo non deve fare riferimento ad un periodo di imposta antecedente ai due anni che precedono la data di decorrenza della presente estensione.

- c) deve sostenere controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali. **La copertura non vale per controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali**

Con riguardo alle lettere b) e c) la copertura vale per i Sinistri che si sono verificati e le cui controversie sono processualmente trattate in Italia.

C) Danni da Catastrofe Naturale: controversie contro proprietario

In estensione all'Opzione Base e in deroga di quanto previsto nelle Esclusioni di polizza, la garanzia opera per le controversie che il Contraente o l'Assicurato, in qualità di conduttore dell'immobile dove viene svolta l'attività dichiarata in polizza, deve sostenere contro il proprietario per richiedere l'adempimento al ripristino dei danni all'immobile derivanti da un evento naturale o catastrofe o per il recupero della somma risarcitoria per il ristoro del lucro cessante a norma di legge (come previsto dal DL 39/2025 convertito dalla L. 78/2025)

D) Marchi e Brevetti

In estensione all'Opzione Base e a parziale deroga di quanto previsto nelle Esclusioni di polizza, la garanzia è estesa alle controversie, limitatamente alla fase giudiziale, in materia di Marchi e Brevetti e vale per:

- a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi in tema di diritto di proprietà industriale regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale. La copertura opera se le richieste dell'Assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;
- b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell'Assicurato, in tema diritto di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale. La copertura opera se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.

La copertura non opera per vertenze e procedimenti:

- **che hanno per oggetto o derivano da mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;**
- **che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;**
- **di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;**
- **di diritto civile non indicate in maniera espressa tra i casi in copertura con la presente estensione Marchi e brevetti.**

La copertura opera con i seguenti limiti:

- fino alla metà dell'importo del Massimale di polizza;
- fino ad un massimo indicato nella tabella limiti di risarcimento

La Garanzia vale per i Sinistri che si verificano e le cui vertenze sono processualmente trattate in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

E) Vertenze con Clienti: 1 caso stragiudiziale

In abbinamento all'estensione di garanzia "Controversie contrattuali – fiscali e previdenziali" la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale e limitatamente a 1 Sinistro per ciascun anno assicurativo.

F) Vertenze con Clienti: 3 casi stragiudiziali di cui 1 giudiziale

In abbinamento all'estensione di garanzia "Controversie contrattuali – fiscali e previdenziali" la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a

forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale e con il limite di 3 denunce per ciascun anno assicurativo. Limitatamente a 1 denuncia per anno assicurativo, delle tre sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

G - Vertenze con Clienti: 5 casi stragiudiziali di cui 2 giudiziali

In abbinamento all'estensione di garanzia "Controversie contrattuali – fiscali e previdenziali" la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale e con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo. Limitatamente a 2 denunce per anno assicurativo, delle cinque sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

H - Recupero Crediti Mondo

La garanzia vale se sono sottoscritte entrambe le estensioni di garanzia "Controversie contrattuali – fiscali e previdenziali" e "Vertenze con clienti: 3 casi stragiudiziali di cui 1 giudiziale" (o "Controversie contrattuali – fiscali e previdenziali" e "Vertenze con clienti: 5 casi stragiudiziali di cui 2 giudiziali") e consente al Contraente o all'Assicurato di dedicare uno dei casi di recupero credito per affrontare una controversia che riguarda crediti, anche contestati, nei Paesi UE ed extra UE.

La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- a) con il limite di un (1) caso per anno assicurativo;
- b) con un Massimale indicato nella tabella limiti di risarcimento

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 5.2 – Esclusioni

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo.

La garanzia è esclusa per:

- 1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- 2) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;**
- 3) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere;**
- 4) controversie e procedimenti derivanti da un Attacco Informatico (Cyber) ad eccezione della violazione privacy o altri atti che non prevedono attacco diretto al sistema informatico aziendale;**
- 5) materia amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da tale materia e dell'opposizione alle sanzioni amministrative;**

- 6) procedimenti avanti alla Corte dei Conti;
- 7) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali e di quanto previsto nell'estensione **CONTROVERSIE CONTRATTUALI – FISCALI E PREVIDENZIALI** se acquistata;
- 8) controversie di diritto civile di natura contrattuale se non è stipulata l'estensione di garanzia **"CONTROVERSIE CONTRATTUALI – FISCALI E PREVIDENZIALI"**
- 9) controversie e procedimenti relativi a beni immobili diversi da quelli dove viene svolta l'attività;
- 10) controversie con il proprietario per danni all'immobile derivanti da un evento naturale o catastrofe se non è stipulata l'estensione di garanzia **"DANNI DA CATASTROFE NATURALE: CONTROVERSIE CONTRO PROPRIETARIO"**;
- 11) operazioni di compravendita, di trasformazione e costruzione di beni immobili, salvo che, in quest'ultimo caso, le controversie non siano riferite a prestazioni professionali rese dal Contraente a terzi o clienti, secondo le garanzie che sono state sottoscritte;
- 12) acquisto di beni immobili registrati;
- 13) controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda;
- 14) controversie di natura contrattuale relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, salvo che sia stata sottoscritta una delle estensioni **"VERTENZE CON CLIENTI"** e pagato il relativo sovrappremio, nei limiti di quanto indicato;
- 15) controversie con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali e Sociali, salvo non sia stata stipulata l'estensione di garanzia a pagamento;
- 16) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale, salvo non sia stata sottoscritta la relativa estensione **"MARCHI E BREVETTI"**, nei limiti di quanto nella stessa indicato.

In caso di controversia tra Contraente e altra persona assicurata, la garanzia vale solo a favore del Contraente.

Nel caso in cui la controparte dell'Assicurato sia sottoposta a procedure fallimentari o concorsuali la garanzia è limitata alla stesura e al deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Relativamente alla sola consulenza Legale Telefonica

- BENE non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio
- BENE e D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali, né potranno essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato, né tantomeno potranno essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso Assicurato

LIMITI DI COPERTURA

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI ALTRA GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA		==	Massimale assicurato
Art. 5.1 Opzione Base Punto a)	Attività Litigation PR			8.000 euro per sinistro (nel massimale di polizza)
Art. 5.1 Opzione Base Punto c)	Predisposizione misure per eliminazione carenze Modello di Organizzazione Aziendale			2.500 euro per sinistro (nel massimale di polizza)
Art. 5.1 Opzione Base Punto e)	Spese per citazione in giudizio della Compagnia			2.500 euro per sinistro (nel massimale di polizza)
Estensione B) controversie contrattuali fiscali previdenziali	Contraddittorio pregiudiziale			2.500 euro per sinistro (nel massimale di polizza)
Estensione D) Marchi e Brevetti				25.000 euro (fermo massimale inferiore di polizza)
Estensione H) Recupero Crediti Mondo	- Se l'Assicurato si avvale di legale indicato da D.A.S. - Se l'Assicurato si avvale di legale di sua scelta			- 50% del massimale di polizza - 25% del massimale di polizza

CAPITOLO 6 – ASSISTENZA

CHI ASSICURIAMO

Per la garanzia base risultano assicurati i seguenti soggetti:

- **CONTRAENTE/ASSICURATO**

COME ASSICURIAMO

I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di assicurazione:

- Nei limiti degli Indennizzi differenziati per ogni prestazione

DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

COSA ASSICURIAMO

BENE si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle prestazioni che seguono, con i limiti riportati nelle singole prestazioni e nelle Limitazioni di Copertura.

Art 6.1 – Prestazioni

1) INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell'attività, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio

La prestazione è operante nei casi sotto indicati:

- **Impianto idraulico:**
 - a. allagamento nei locali dell'attività provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio commerciale;
 - b. mancanza d'acqua nei locali dell'attività provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio commerciale;
 - c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'attività provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio commerciale.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a e b, per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'attività;
- per il caso c, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari e/o degli elettrodomestici.

- **Impianto di riscaldamento:**

- a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'attività;
- b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'attività.

La prestazione non è dovuta:

- per interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- per guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- per guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2) PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'attività e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- relativamente al caso a, per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per rottura delle tubature esterne del Fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso b, per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3) INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'attività, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e di pezzi di ricambio.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale a monte del contatore.

4) FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'attività, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l'intervento.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale a monte del contatore.

5) INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'attività, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'attività che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'attività, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6) INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'attività, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'attività quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'attività, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7) INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi). IMA terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8) INVIO DI UN FRIGORISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali dell'attività, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

9) INVIO DI UN TECNICO CONDIZIONATORI

In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico condizionatori, nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera. Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- l'interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;
- cattivo funzionamento degli organi elettrici;
- mancata manutenzione del filtro d'aria;
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

10) INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali dell'attività, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività assicurata.

11) RIENTRO DELL'ASSICURATO A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO NELL'UBICAZIONE ASSICURATA

Se l'Assicurato è in viaggio, anche all'estero, ed è costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di Furto, allagamento, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che si sono verificati nell'ubicazione assicurata, la Struttura Organizzativa provvede a organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo.

12) MESSA A DISPOSIZIONE DI UN VEICOLO COMMERCIALE

Se i locali assicurati vengono colpiti da Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio, allagamento e, in conseguenza di tale evento, il locale stesso viene dichiarato inagibile e si rende necessaria la movimentazione della merce presente all'interno del locale commerciale, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento e messa a disposizione di un veicolo commerciale. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con la disponibilità delle

società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilita (es. età, anni di patente, deposito cauzionale).

13) ASSISTENZA PER IL RECUPERO DEI DATI INFORMATICI

La prestazione opera qualora l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:

- hard disk – non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;
- flash/stick memory presenti esclusivamente all'interno di Laptop (Computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale;
- lettori di mp3 destinati all'uso professionale.

La Struttura Organizzativa organizza, entro 10(dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato).

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta. I costi relativi alla prestazione sono a carico dell'Assicurato, anche in riferimento alle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.

14) REPERIMENTO DI SPECIALISTI INFORMATICI PER IL RECUPERO DATI.

Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia "Assistenza per il recupero dei Dati Informatici", la Struttura Organizzativa provvederà ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizzerà il contatto telefonico diretto. L'Assicurato potrà richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro. I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell'Assicurato.

15) SERVIZI BENE CLUB

Qualora l'Assicurato necessiti di uno dei seguenti servizi la Struttura Organizzativa provvederà a supportare ed erogare le prestazioni sotto elencate nella modalità che segue:

- a. le prestazioni verranno erogate durante la durata di validità dalla Polizza (entro la data di scadenza riportata sul frontespizio di Polizza);
- b. dalla Struttura Organizzativa 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 7 (sette)

giorni su 7 (sette) e 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno. L'erogazione dei servizi è invece legata alla disponibilità oraria dei fornitori che erogano il servizio (per i servizi di acquisto o emissione dei biglietti di viaggio il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00(nove) alle ore 19:00 (diciannove);

- c. le prestazioni verranno erogate senza limitazioni né sul numero di volte in cui l'Assicurato potrà accedere ai Servizi, né sul numero di servizi che potrà richiedere nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo;
- d. l'organizzazione del servizio BENE CLUB verrà fornita a titolo gratuito per l'Assicurato;
- e. per tutte le richieste che prevedono "l'acquisto di un bene e/o l'erogazione di un servizio" il relativo costo del bene e/o del servizio verrà riaddebitato all'Assicurato. Le modalità di pagamento verranno concordate con lo stesso di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
 - carta di credito dell'Assicurato, se il fornitore del servizio accetta il pagamento per corrispondenza diretto;
 - bonifico da parte del Servizio BENE CLUB e contestuale addebito sulla carta di credito dell'Assicurato, se il fornitore non è abilitato o non accetta il pagamento per corrispondenza diretto.

SERVIZI RESI

15.1) - Attivazioni artigiani a richiesta

Qualora l'Assicurato necessiti di riparazioni, manutenzioni, installazioni, manutenzioni programmate caldaie, checkup impianti elettrici, gas e non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli sotto elencati, i quali, entro 24(ventiquattro) ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc....)

15.2 – Viaggi e Tempo libero

Qualora l'Assicurato, durante un viaggio (business e leisure) necessiti di informazioni riguardanti informazioni di carattere turistico e burocratico in merito a:

- Passaporti, visti, informazioni doganali;
- Indicazioni stradali;
- Informazioni meteo;
- Cambi valuta.

Potrà contattare la Struttura Organizzativa provvederà a supportare ed erogare le prestazioni richieste.

15.3 – Mobilità

- a. Qualora l'Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa potrà fornire un servizio di ricerca e prenotazione (mezzi di trasporto ad uso privato):

- di limousine e macchine con autista;
- di un'autovettura a noleggio a breve termine, ad uso privato e senza autista;

L'Assicurato conferirà l'incarico all'operatore indicando, dettagliatamente: modalità, luogo e tipo di mezzo di trasporto per il quale è richiesta l'intermediazione ed i limiti di tempo di effettuazione del servizio.

In ogni caso, sarà verificata la migliore soluzione offerta dal mercato, in quel momento ed in quel luogo, sia in termini di tariffa che di modalità di consegna attivando le tariffe convenzionate. Il servizio sarà garantito in base alle disponibilità orarie e normativa prevista delle Società di noleggio prescelta.

I costi di quanto necessario alla prenotazione sono interamente a carico dell'Assicurato con addebito sulla carta di credito.

- b. Qualora l'Assicurato necessiti di riparazioni, manutenzioni ordinarie o straordinarie o altri interventi sul proprio autoveicolo potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione dell'Assicurato i riferimenti di tecnici qualificati all'interno di:

- Officine IMA;
- Carrozzerie IMA;
- Rete gommisti;
- Rete riparazioni Cristalli;
- Rete sanificatori Abitacolo;
- Rete trattamenti anti acqua ai cristalli.

15.4 – Salute

- a. Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h/24h, 7gg/7gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

- b. Qualora l'Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa potrà fornire un servizio di ricerca e prenotazione di esami generici e specialistici al fine di effettuare un check-up personalizzato,
- c. Qualora l'Assicurato lo necessiti, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornirà accesso a tariffe convenzionate ai seguenti network di IMA:
 - network fisioterapisti;
 - network OSS;
 - network infermieri;
 - network baby sitter;
 - network centri diagnostici;
 - network centri dentistici;
 - network centri oculistici.

15.5 – Premium Concierge

Qualora l'Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa fornirà un servizio esclusivo di prenotazione e acquisto telefonico di:

- biglietti per i principali eventi artistici (mostre, musei gallerie d'arte, esposizioni, fiere e aste);
- biglietti per spettacoli ed eventi sportivi;
- acquisto e consegna fiori;
- prenotazioni ristoranti;
- acquisto e consegna regali & prelibatezze alimentari (oggettistica, beni di lusso, abbigliamento/accessori moda, cesti alimentari, cioccolatini, vini & champagne, ecc.);
- acquisto e consegna prodotti di vario genere;
- organizzazione tour privati con guide turistiche.

L'Assicurato conferirà l'incarico alla Struttura Organizzativa indicando dettagliatamente tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio inclusi eventuali limiti di tempo di effettuazione del servizio.

Una volta comunicati al Cliente i costi per l'acquisto dei beni/servizi sopra indicati l'Assicurato dovrà provvedere al saldo anticipato alla Struttura Organizzativa, tramite carta di credito.

Restrizioni del Servizio "BENE CLUB" – Responsabilità

La Struttura Organizzativa non individuerà merci e/o organizzerà spedizioni per scopi commerciali o di rivendita.

La Struttura Organizzativa si riserva di non dare esecuzione alle richieste formulate o di sospendere in ogni istante l'esecuzione, qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, o con violazione della privacy, o con violazione di leggi nazionali o di norme etiche e morali.

La scelta e l'acquisto dei beni e/o servizi, compiuta su indicazione particolareggiata, spetterà esclusivamente alla Struttura Organizzativa.

Il servizio di ricerca e di intermediazione fornito dalla Struttura Organizzativa, in nome e per conto dell'Assicurato consiste esclusivamente nel reperire un futuro ed eventuale venditore e/o locatore e/o prestatore di servizi da mettere in contatto con lo stesso.

La Struttura Organizzativa è esonerata da qualsiasi responsabilità, qualora l'inesatta esecuzione dell'incarico consista in una differenza di obiettiva marginalità e irrilevanza non solo economica rispetto a quanto richiesto dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa è esonerata inoltre:

- da qualsiasi responsabilità relativa ai danni e/o ritardi aventi qualsiasi origine e/o natura, subiti dai beni durante la spedizione e/o il deposito;
- da qualsiasi responsabilità qualora i beni e/o servizi acquistati provochino danni diretti e/o indiretti all'Assicurato e/o terzi;
- da qualsiasi responsabilità qualora il prestatore e/o promettente del servizio si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con l'Assicurato.

Esecuzione del Servizio " BENE CLUB" – tempi

Una tempistica ragionevole e realistica verrà concordata con l'Assicurato per ogni richiesta.

La Struttura Organizzativa comunicherà con l'Assicurato, in tempo reale, o qualora questo non sia possibile, concordando le scadenze del successivo contatto, i tempi della risposta.

Nel caso in cui la scadenza non possa essere onorata, verrà data una notifica immediata all'Assicurato, seguendo i canali di comunicazione concordati precedentemente con lo stesso.

Qualora l'Assicurato richieda di usufruire dei servizi di consulenza o informazioni, e non fosse possibile fornire una risposta immediata, la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo entro 8 (otto) ore lavorative successive alla Sua chiamata.

Quotazioni

Le quotazioni fornite saranno ragionevoli ed in linea con i prezzi di mercato. La Struttura Organizzativa non potrà, tuttavia, fissare e tenere fermo alcun prezzo.

Le quotazioni che verranno fornite saranno onnicomprensive; per es.: IVA, tasse, spedizione, corriere, onorari per la ricerca di prenotazione, assicurazione/i per la spedizione, transazioni in valuta estera, ecc., a meno che non sia diversamente specificato.

La quotazione sarà "soggetta a conferma" nei casi in cui, per una richiesta generica, non sia stata indicata alcuna data dall'Assicurato.

Verrà osservata una gamma di prezzi concordata con l'Assicurato; nel caso in cui il servizio richiesto sia al di fuori del budget concordato, la Struttura Organizzativa chiederà l'autorizzazione prima di organizzare il servizio.

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 6.2 - Esclusioni

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato;
 - d) suicidio o tentato suicidio;
 - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
 - f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio;
 - g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
 - h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, BENE non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
7. La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione Italiana

LIMITI DI COPERTURA

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	EROGABILITA'	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 6.1	Tutte le prestazioni			Importi comprensivi di IVA
Art. 6.1 Punto 1	Invio di un idraulico	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 2	Pronto intervento per danni da acqua	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 3	Invio di un elettricista	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 4	Fornitura temporanea di energia elettrica	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 5	Invio di un fabbro	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 6	Invio di un serrandista	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 7	Invio di un vetraio	24h dopo la segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 8	Invio di un frigorista	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 9	Invio di un tecnico condizionatori	24h dopo la segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 10	Invio di un sorvegliante	24h24 compresi festivi		500 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 11	Rientro dell'assicurato a causa di sinistro	24h24 compresi festivi		250 euro per sinistro
Art. 6.1 Punto 12	Messa a disposizione di un veicolo commerciale	24h24 compresi festivi		Massimo 1 giorno per 2 volte all'anno
Art. 6.1 Punto 13	Assistenza per recupero dati informatici	dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 escluso festivi infrasettimanali		Costi a carico dell'assicurato
Art. 6.1 Punto 14	Reperimento specialisti informatici per recupero dati	dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 escluso festivi infrasettimanali		Costi a carico dell'assicurato
Art. 6.1 Punto 15	Tutti i Servizi BENE CLUB	Tempistiche da concordare con centrale operativa		Costi a carico dell'assicurato

CAPITOLO 7 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7.1 – Denuncia del sinistro

Premesso che BENE ha demandato, con appositi incarichi, la gestione dei sinistri per le garanzie:

del Capitolo 5 – Tutela Legale, a:

D.A.S. Difesa Automobilistica S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.

del Capitolo 6 – Assistenza a:

IMA Servizi S.c.a.r.l. con sede in Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI);

In caso di Sinistro che ha interessato le garanzie del **capitolo 1) Incendio e altri Danni ai Beni e capitolo 3) Danni da interruzione di esercizio**:

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto a BENE o in alternativa all'intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando è avvenuto il Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata o PEC (art. 1913 Cod. Civ.).

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa a BENE;
- b) mettere a disposizione di BENE e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.

Sono a carico di BENE le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro che ha interessato le garanzie del **capitolo 2) Furto, rapina ed altre garanzie**

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto a BENE o in alternativa all'intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando è avvenuto il Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata o PEC (art. 1913 Cod. Civ.).

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa a BENE;
- b) mettere a disposizione di BENE e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.

Sono a carico di BENE le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro che ha interessato le garanzie del **capitolo 4) Responsabilità Civile**

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto a BENE o in alternativa all'intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando è avvenuto il Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata o PEC (art. 1913 Cod. Civ.)

In sede di denuncia del Sinistro l'Assicurato dovrà inoltrare una descrizione dell'evento dannoso con precisazione delle conseguenze e l'indicazione del luogo, giorno, cause e testimoni del Sinistro. L'Assicurato dovrà in ogni caso inoltrare ogni documento e tutti gli atti giudiziari successivamente in suo possesso e ogni altra notizia utile. E' dovere dell'Assicurato fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Cod. Civ.).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro che ha interessato le garanzie del **capitolo 5) Tutele Legale**

Il Contraente/Assicurato deve tempestivamente denunciare il Sinistro a D.A.S. con una delle seguenti modalità:

- telefonando al numero +39/02/81480068, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, al quale un operatore raccoglie la denuncia ed indica i documenti necessari, in funzione della tipologia del sinistro;
- scrivendo alla mail sinistri@das.it allegando i documenti in formato PDF
- scrivendo a: D.A.S. S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona

In caso di Sinistro che ha interessato le garanzie del **capitolo 6) Assistenza**

Al fine di attivare le relative prestazioni Il Contraente/Assicurato deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800.32.76.05 (dall'Estero +39/02/24128391).

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la struttura organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Art. 7.2 – Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 1) Incendio e altri Danni ai Beni**, e **capitolo 2) Furto, Rapina e altre garanzie** e **capitolo 3) Danni da interruzione di esercizio** l'Assicurato deve:

- mettere a disposizione di BENE e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti;
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;

- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da BENE o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione di BENE la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione.

Sono a carico di BENE le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 4) Responsabilità Civile** l'Assicurato deve:

- far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se BENE lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità;
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Sono a carico di BENE le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 5) Tutela Legale** l'Assicurato deve inviare unitamente alla denuncia i documenti atti alla gestione del sinistro quali a titolo esemplificativo:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato deve far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale – residente in una località

facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – **al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale**, ove il tentativo di bonaria definizione riservato a D.A.S. non ha avuto esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale **non residente presso il Circondario del Tribunale competente**, D.A.S. garantisce gli onorari del domiciliatario, con **il limite della somma di 3.000 euro**. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno. **Sono esclusi dal rimborso le spese di vacanza, di viaggio o trasferta del legale o del professionista designato.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con BENE o con D.A.S.

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 6) Assistenza** L'Assicurato è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In aggiunta per i servizi BENE CLUB l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- la natura e la quantità di beni e/o dei servizi da acquistare o prenotare;
- ove possibile la marca e il modello del bene per i quali è richiesta la prenotazione/acquisto;
- eventuali limiti temporali di effettuazione del servizio

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

NORME IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E CAPITOLO 3) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art. 7.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da BENE, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente/Assicurato o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Oppure a richiesta di una delle parti

- b) fra due periti nominati uno da BENE e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se BENE o il Contraente/Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà

Art. 7.4 – Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza, la determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:

- **per il “Fabbricato”**

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato solamente il valore dei residui. **Il pagamento dell'intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se la ricostruzione o riparazione avviene entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l'Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto b).**

In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del valore determinato con il criterio del suddetto punto b).

- **per il “Macchinario” e “Arredamento ed Attrezzatura”:**

- c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
- d) Si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al punto c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. **Il pagamento dell'intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l'Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto d).** In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del valore determinato con il criterio del suddetto punto d).

In caso di Macchinario, arredamento ed attrezzatura in stato di inattività da oltre 12 (dodici) mesi l'ammontare del danno sarà determinato con il criterio previsto al suddetto punto d).

- **Per le “Merci”, “Merci speciali”, “Esplosivi”, “Infiammabili”:**

- e) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'avvenuta vendita deve essere comprovata da valida documentazione.

- **Per le "Apparecchiature elettroniche":**

- f) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
- g) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto f) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per apparecchiature elettroniche **di non oltre 24 mesi**: deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera f), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il pagamento dell'intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l'Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto g).
- per apparecchiature elettroniche **di oltre 24 mesi**: deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera g) il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. In caso di danno parziale l'ammontare del danno si determina con i criteri indicati al punto f) con il massimo del valore del bene conteggiato con i criteri del punto g).

- **Per gli "Oggetti particolari" ed i "Preziosi":**

- h) si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera h), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il bene si considera danneggiato quando le spese per la riparazione sono inferiori al valore di mercato del bene stesso.

- **Per i "Beni tecnici"**

- i) si stima il solo costo di riparazione o ricostruzione dei beni ridotto in relazione al loro stato d'uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.
- L'Indennizzo verrà corrisposto solamente dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti e sarà comunque limitato alle sole spese sostenute entro il termine di 12(dodici) mesi dalla data del Sinistro

- **Per i “Valori”**

l) si stima l'importo dei valori in possesso dell'Assicurato, mediante regolare documentazione e/o ricevute e/o registri contabili, che certifichino l'effettivo possesso al momento del Sinistro.

L'Indennizzo verrà corrisposto:

- per il denaro sulla base della stima di cui al precedente punto l)
- per i titoli di credito (escluso effetti cambiari) limitatamente alle spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli
- per gli effetti cambiari l'importo da essi riportato. Il pagamento non potrà avvenire prima della loro scadenza e l'Assicurato deve restituire a BENE l'Indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci

- **Per l'Impianto di energia rinnovabile**

Per l'Impianto di energia rinnovabile l'ammontare del danno è dato:

- m) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
- n) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

Per gli impianti acquistati ed installati da oltre 36 mesi dalla data del sinistro l'Indennizzo non potrà superare il valore dell'impianto al momento del Sinistro.

- **Per danni da interruzione di esercizio nella forma a diaria**

L'ammontare del danno verrà determinato secondo i seguenti criteri:

- a) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza per i giorni di interruzione totale di attività;
- b) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 50%, per i giorni di interruzione parziale di attività.

Qualora con la presente Polizza si assicurino più aziende appartenenti allo stesso Gruppo (art. 2359 del Codice Civile, così come modificato in Legge 127/91) l'ammontare del danno verrà determinato secondo i seguenti criteri:

- c) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 50%, per i giorni di interruzione totale di attività;
- d) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 75%, per i giorni di interruzione parziale di attività.

Art. 7.5 – Anticipo Indennizzo

Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'Indennizzo presumibile **con il massimo di 100.000 euro, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all'Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare del danno presumibile superi l'importo di 50.000 euro.**

Art. 7.6 – Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. BENE, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente/Assicurato la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 7.7 – Rinuncia alla rivalsa

Bene rinuncia, **salvo nel caso di dolo**, al diritto di rivalersi derivante dall'art. 1916 cod. civ. nei confronti:

- legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto seguente, quando l'Assicurato non è una persona fisica;
- coniuge, convivente, genitori, figli, persone iscritte nello stato di famiglia nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- del Contraente/Assicurato e delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i Dipendenti;
- Le Società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori compresi i loro dipendenti.

A condizione che anche il Contraente/Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 7.8 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 7.9 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, BENE provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L'Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l'Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all'Indennizzo.

Art. 7.10 – Assicurazione parziale

qualora il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro superi le rispettive somme assicurate, per ciascuna partita considerata separatamente di una percentuale uguale o

inferiore al 20% non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. In caso contrario BENE risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del Sinistro.

Questa norma non si applica:

- in caso di Sinistro che ha colpito il Fabbricato e/o il Contenuto qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali Franchigie e Scoperti, risulti uguale od inferiore a € 10.000,00;
- alle garanzie ed alle partite prestate a Primo Rischio Assoluto.

Qualora al momento del Sinistro la Somma Assicurata come "Contenuto" risultasse maggiore di quella accertata, l'importo eccedente potrà essere assegnato alla partita "Fabbricato" qualora risultasse una insufficienza di Somma Assicurata per detta partita.

Art. 7.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 7.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare il Rischio e verificare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

Art. 7.13 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.7.2;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art 7.4;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.7.4,

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.14 – Servizio di emergenza

Premesso che:

- la rilevazione, la determinazione, l'entità e le cause all'origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato da BENE in base alle condizioni di Polizza.
- esiste una convenzione tra "BENE" e la Società "Benpower", in seguito chiamata "Benpower," specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.

In caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l'Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l'intervento di "Benpower", che si impegna a prendere contatto con l'Assicurato entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della chiamata e a intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:

- a. incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori;
- b. fuoriuscita di acqua condotta con conseguenti bagnamenti;
- c. eventi atmosferici e sovraccarico di neve;
- d. atti vandalici e dolosi;
- e. deterioramento di merci in refrigerazione;
- f. terremoto;
- g. inondazione, alluvione;
- h. allagamento

"Benpower" non interverrà:

1. In occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone o cose;
2. per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra "Benpower" e l'Assicurato, con costi a carico di quest'ultimo.

Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte di BENE, le effettive cause del Sinistro.

In caso di Sinistro l'Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Sinistro, può contattare direttamente "Benpower" al numero verde 800-328960 in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente comunicazione a BENE della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con l'intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito di BENE incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l'accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.

L'intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall'Assicurato, potrà essere richiesto anche dall'Intermediario che riceve la denuncia dall'Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.

BENE ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

NORME IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 2) FURTO, RAPINA E ALTRE GARANZIE

Art. 7.15 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da BENE, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente/Assicurato o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Oppure a richiesta di una delle parti

- b) fra due periti nominati uno da BENE e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se BENE o il Contraente/Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà

Art. 7.16 – Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **Per il "Macchinario" e "Arredamento ed Attrezzatura":**

- a) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
- b) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera a), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il pagamento dell'intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l'Indennizzo sarà conteggiato con le modalità

di cui al suddetto punto b). In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del valore determinato con il criterio del suddetto punto b).

In caso di Macchinario, arredamento ed attrezzatura in stato di inattività da oltre 12 (dodici) mesi l'ammontare del danno sarà determinato con il criterio previsto al suddetto punto b).

- **Per le "Merci", "Merci speciali", "Esplosivi", "Infiammabili":**

c) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'avvenuta vendita deve essere comprovata da valida documentazione.

- **Per le "Apparecchiature elettroniche":**

d) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.

e) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto d) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per apparecchiature elettroniche **di non oltre 24 mesi**: deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera d), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il pagamento dell'intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l'Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto e).
- per apparecchiature elettroniche **di oltre 24 mesi**: deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera e) il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. In caso di danno parziale l'ammontare del danno si determina con i criteri indicati al punto d) con il massimo del valore del bene conteggiato con i criteri del punto e).

- **Per gli "Oggetti particolari" ed i "Preziosi":**

f) Si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera f), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il bene si considera danneggiato quando le spese per la riparazione sono inferiori al valore di mercato del bene stesso.

- **Per i “Beni tecnici”**

g) Si stima il solo costo di riparazione o ricostruzione dei beni ridotto in relazione al loro stato d'uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

L'Indennizzo verrà corrisposto solamente dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti e sarà comunque limitato alle sole spese sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro

- **Per i “Valori”**

h) Si stima l'importo dei valori in possesso dell'Assicurato, mediante regolare documentazione e/o ricevute e/o registri contabili, che certifichino l'effettivo possesso al momento del Sinistro.

L'Indennizzo verrà corrisposto:

- Per il denaro sulla base della stima di cui al precedente punto h)
- Per i titoli di credito (escluso effetti cambiari) limitatamente alle spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli
- Per gli effetti cambiari l'importo da essi riportato. Il pagamento non potrà avvenire prima della loro scadenza e l'Assicurato deve restituire a BENE l'Indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci

- **Per l'Impianto di energia rinnovabile**

Per l'Impianto di energia rinnovabile l'ammontare del danno è dato:

- i) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
- j) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

Per gli impianti acquistati ed installati da oltre 36 mesi dalla data del sinistro l'Indennizzo non potrà superare il valore dell'impianto al momento del Sinistro.

Art. 7.17 – Anticipo indennizzo

Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'Indennizzo presumibile **con il massimo di 100.000 euro, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all'Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare del danno presumibile superi l'importo di 50.000 euro.**

Art. 7.18 – Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. BENE, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al

Contraente/Assicurato la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 7.19 – Rinuncia alla rivalsa

BENE rinuncia, **salvo nel caso di dolo**, al diritto di rivalersi nei confronti:

- Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto seguente, quando l'Assicurato non è una persona fisica;
- coniuge, convivente, genitori, figli, persone iscritte nello stato di famiglia nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- del Contraente/Assicurato e delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i Dipendenti;
- Le Società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori compresi i loro dipendenti.

A condizione che anche il Contraente/Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 7.20 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 7.21 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, BENE provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L'Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l'Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all'Indennizzo.

Art. 7.22 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 7.23 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare il Rischio e verificare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

Art. 7.24 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.7.2;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art 7.16;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.7.16,

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.25 – Riduzione e reintegro delle somme assicurate

In caso di Sinistro, le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno liquidato, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza la corrispondente restituzione di Premio. Questo, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso. Al rinnovo del periodo assicurativo, con conseguente pagamento del Premio annuo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari.

Art. 7.26 – Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve avvisare BENE appena ne viene a conoscenza. I beni recuperati appartengono a BENE se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece BENE ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, il valore dei beni recuperati, corrispondente alla parte di danno rimasta scoperta dall'Assicurazione, spetta all'Assicurato; il resto spetta a BENE.

In ogni caso l'Contraente/Assicurato può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo l'Indennizzo ricevuto a BENE. Nel caso in cui il recupero avvenga prima dell'Indennizzo del danno, BENE risponde soltanto degli eventuali danneggiamenti ai beni

NORME IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 3) RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 7.27 – Gestione delle controversie sul danno

BENE ha diritto ad assumere la gestione di tutte le vertenze giudiziali e stragiudiziali, sia civili che penali, a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, nominando ove occorra legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato. Sono a carico di BENE le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di 1/4 della Somma Assicurata indicata in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il limite di un quarto della Somma Assicurata, le spese vengono ripartite fra BENE e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. BENE non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati designati o autorizzati dalla stessa.

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'Assicurato non ammetta o non si assuma alcuna responsabilità, ne stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, ne accetti una sentenza di condanna o si accolli costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

L'autorizzazione di BENE non può essere negata senza ragione, a condizione che BENE sia stata messa nella posizione di esercitare tutti i diritti derivanti dalla presente Polizza.

BENE si riserva la facoltà di poter concordare con l'Assicurato la composizione stragiudiziale di qualsiasi richiesta di Risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per l'Assicurato, fermo restando il previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione.

Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità di BENE per tutte le perdite pecuniarie riferibili a tale richiesta di Risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale BENE avrebbe potuto definire in via stragiudiziale, e comunque sommati i Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore.

BENE ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di Risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Massimale non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente Polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

Art. 7.28 – Surrogazione

Per qualsiasi Indennizzo liquidato ai sensi della presente Polizza, BENE si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'Indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato da BENE sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi dipendente tranne nel caso di una richiesta di Risarcimento sia determinata da o comunque connessa ad atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del dipendente.

NORME IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 5 TUTELA LEGALE

Art. 7.29 – Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipula della polizza, nei casi di controversia contrattuale;
- dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipula della polizza, negli altri casi.

Il Sinistro si intende insorto:

- a) quando si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- b) alla data del primo atto di accertamento della violazione in caso di opposizione alle sanzioni amministrative;
- c) quando è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell'Assicurato, nei restanti casi.

Restano ferme le specifiche previsioni relative alle singole Garanzie accessorie, se attivate.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro prosegue attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non opera per i Sinistri che insorgono da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, sono già stati disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione è già stata chiesta da uno degli stipulanti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

Art. 7.30 – Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia, D.A.S. si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati svolgendo ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. avrà il diritto insindacabile di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo.

In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'Assicurato e non autorizzati da D.A.S. non sono coperte.

Ove la composizione bonaria non riesce, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo secondo la valutazione di D.A.S. e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. autorizza l'azione in giudizio.

D.A.S. trasmette la pratica al legale designato per il giudizio secondo queste disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- se l'Assicurato non lo indica, D.A.S. può individuare direttamente il legale;
- l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale fornendogli tutte le informazioni e la documentazione per tutelare al meglio i propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricarlo un altro, **D.A.S. non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.**

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- a) l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- b) Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, D.A.S. non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte.”;
- d) l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.
- e) per le prestazioni di denuncia querela on line, certificazione dei contenuti digitali e Litigation PR, l'Assicurato deve seguire le istruzioni seguite da D.A.S. e utilizzare le piattaforme messe a disposizione.

BENE e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 7.31 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un

risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a D.A.S. il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione.

Art. 7.32 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio

Il Contraente/Assicurato deve fornire a BENE, prima della stipula del Contratto, le informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio. In caso contrario, il Contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

A esempio:

- A. se l'Assicurato stipula una polizza sottacendo che le caratteristiche costruttive del fabbricato sono difformi da quelle previste nella definizione o che, ai fini della garanzia furto, i mezzi di chiusura non sono adeguati a quanto previsto contrattualmente in caso di sinistro l'Assicurato può perdere totalmente il diritto al pagamento della somma dovuta.

Art. 2 – Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Ferme le successive scadenze ed il diritto di BENE di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benessere di BENE) è operante anche quanto previsto all'Art. 3)

Per le garanzie: Eventi Atmosferici, Sovraccarico Neve, Fenomeno elettrico, Terremoto, Alluvione, Allagamento, l'Assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24.00:

A. Eventi Atmosferici – Sovraccarico neve

Del 10° (decimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.

B. Fenomeno elettrico

del 10° (decimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.

C. Terremoto – Inondazione – Alluvione – Allagamento

del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.

Qualora, viceversa, la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità nella copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente per i medesimi beni e rischi, i periodi di carenza sopraindicati non operano per tutte le prestazioni, i beni e le somme già presenti nella precedente polizza, mentre restano operanti per le nuove prestazioni, per i nuovi beni e per le somme in aumento a quelle precedenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire, pena decadenza al diritto di indennizzo, copia della polizza dalla quale si possa verificare quanto sopra indicato

Art. 3 – Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all'atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell'annualità.

Art. 4 – Altre assicurazioni

Se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente/Assicurato, come stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo Contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie dei Capitoli 1 e 2 "Incendio e altri Danni ai Beni" e "Furto, Rapina e altre garanzie", se la somma degli Indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, BENE pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 5 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente/Assicurato sono tenuti nel corso della Polizza, devono essere fatte con lettera raccomandata o tramite P.E.C. (all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it) alla Direzione di BENE oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario – e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente/Assicurato e da BENE.

Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a BENE di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento o diminuzione del Rischio stesso.

In caso di mancata comunicazione di tali variazioni, se comportano:

- aggravamento di Rischio: il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile e la polizza può cessare di ogni effetto;
- diminuzione del Rischio: In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, BENE è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 8 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente/Assicurato – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) – e BENE hanno la

facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. od anche mediante P.E.C. (all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it). In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, BENE mette a disposizione del Contraente/Assicurato, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi avvenuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 9 – Durata e Proroga dell'Assicurazione/Termini di disdetta

L'Assicurazione ha durata di 1 anno salvo quanto successivamente specificato. Pertanto, ove la legge o il Contratto facciano riferimento al "periodo di Assicurazione" esso deve intendersi coincidente ad un'annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta; se invece è stata stipulata per una durata superiore all'anno, ma inferiore a 5 (cinque) anni, le Parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale.

Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell'art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso, a fronte di una riduzione del Premio annuale pari al 5% (cinque per cento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per un'ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso, se nella Polizza è indicato "NO" alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10 – Adeguamento del Premio

Qualora, alla scadenza del Contratto, BENE intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente/Assicurato almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente/Assicurato comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Art. 11 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente/Assicurato, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 12 – Franchigia frontale

Tutte le garanzie dei Capitoli 1, "Incendio e altri Danni ai Beni", 2 "Furto, Rapina e altre garanzie", 3 "Responsabilità Civile" operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione di una c.d.

“Franchigia frontale” indicata in Polizza, salvo Franchigia di importo superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione della stessa. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l’importo della Franchigia frontale sarà equivalente all’importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo dopo due anni di vigenza del Contratto senza denuncia di sinistri, per tutte le garanzie assicurate verrà considerata non più efficace. Qualora il contratto in vigore sostituisca, senza soluzione di continuità, un analogo contratto con BENE si terrà conto anche del periodo di validità della polizza sostituita.

Tale agevolazione non trova applicazione per franchigie e scoperti e minimi di scoperto relativi a specifiche garanzie o quando viene esclusa esplicitamente tale condizione.

In caso di denuncia di sinistro la franchigia frontale in vigore verrà ripristinata e il periodo dei due anni decorrerà dall’anno assicurativo successivo anche se il pagamento avverrà in tale annualità.

In caso di sinistro che interessi più tipologie di danno presenti all’interno della medesima estensione di garanzia, la franchigia (ed eventuale scoperto) di polizza indicata verrà applicata una sola volta sul totale del danno accertato tenendo conto dei relativi limiti.

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l’effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Art. 16 – Indicizzazione

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
- b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.

Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’Indice, BENE effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).

Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50% rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente/Assicurato rinunciare all'indicizzazione mediante comunicazione raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/risarcimento e Premio risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 17 – Mediazione obbligatoria

L'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di BENE mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 18 – Contratti a distanza – diritto di recesso

Il Contraente/Assicurato, a norma dell'articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente/Assicurato deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 *ter* comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

Per recedere occorre inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo di BENE, od anche mediante P.E.C. (all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it), con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri.

A seguito del recesso il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta che, per legge, resta a suo carico.

Ai sensi dell'art. 67 *terdecies* comma 1 del D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque a BENE la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di BENE della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, BENE si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1862 – Norme applicabili

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente/Assicurato deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. (L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata).

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, (...) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 1965 - Nozione

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

Art. 2222 - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,

si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate ((in mercati regolamentati)).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirle i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Calcolo dei preventivi
- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Assistenza clienti

1. CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di BENE Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo BENE (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: **clienti@bene.it** oppure telefonicamente al numero **+39 02 814 800 70**.

2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti	Cosa significa?
1. Diritto all'informazione	È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale

	motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
2. Diritto di accesso	È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica	È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio	È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati	È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati	È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **+39 02 814 800 70** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, i dati saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea in base alle *standard contract clauses* contrattualizzate con i Responsabili

del Trattamento. In ogni caso, pertanto, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare).

In alcuni casi, in fase di calcolo di preventivi o stipula di polizze, potrebbe esserci il supporto del Servizio Clienti operativo in Albania. Tale trattamento avviene comunque all'interno dell'organizzazione del Gruppo Assicurativo BENE e non costituisce trasferimento dei dati extra UE ai sensi degli artt. 44 del GDPR.

I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando BENE Assicurazioni si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. BENE Assicurazioni li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. BENE Assicurazioni ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta. Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8. MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9. DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

- 6) «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 7) «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 8) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.

www.bene.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016

Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180